



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 10 novembre 2008
(OR. en)**

12130/08

**ACP 143
WTO 154
COAFR 263
RELEX 565**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: Decisione del Consiglio relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato economico interinale tra il Ghana, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del

relativa alla firma e all'applicazione provvisoria
dell'accordo di partenariato economico interinale
tra il Ghana, da una parte,
e la Comunità europea e i suoi Stati membri,
dall'altra

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 133 e 181, in combinato
disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Il 12 giugno 2002 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare i negoziati per accordi di partenariato economico con i paesi ACP.
- (2) I negoziati relativi a un accordo di partenariato economico interinale ("APE interinale") sono stati conclusi con il Ghana e l'APE interinale accordo è stato siglato il 13 dicembre 2007.
- (3) L'articolo 75 dell'APE interinale prevede l'applicazione provvisoria dell'accordo in attesa della sua entrata in vigore.
- (4) È opportuno che l'APE interinale venga firmato a nome della Comunità e, per quanto riguarda gli elementi che rientrano nelle competenze della Comunità, applicato a titolo provvisorio, con riserva della sua successiva conclusione,

DECIDE:

Articolo 1

La firma dell'accordo di partenariato economico interinale tra il Ghana, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, è approvata a nome della Comunità, con riserva della decisione del Consiglio relativa alla conclusione di tale accordo.

Il testo dell'APE interinale è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Ai sensi dell'articolo 73, paragrafo 2, dell'APE interinale, il Comitato APE è composto, da un lato, dai membri del Consiglio e da rappresentanti della Commissione e, dall'altro, da rappresentanti del governo del Ghana. La Commissione propone al Consiglio, a fini di decisione, la posizione della Comunità europea in vista della negoziazione del regolamento di procedura del Comitato APE.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'APE interinale a nome della Comunità europea, con riserva della sua conclusione.

Articolo 4

Per quanto riguarda gli elementi che rientrano nelle competenze della Comunità, l'APE interinale è applicato a titolo provvisorio secondo quanto disposto dal suo articolo 75, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione. La Commissione pubblica un avviso concernente la data di applicazione a titolo provvisorio.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio
Il presidente

ACCORDO
DI PARTENARIATO ECONOMICO INTERINALE
TRA IL GHANA, DA UNA PARTE,
E LA COMUNITÀ EUROPEA
E I SUOI STATI MEMBRI,
DALL'ALTRA

INDICE

PREAMBOLO	6
TITOLO I: OBIETTIVI	9
TITOLO II: PARTENARIATO PER LO SVILUPPO	10
TITOLO III: REGIME COMMERCIALE PER LE MERCI	16
CAPO 1: DAZI DOGANALI E MISURE NON TARIFFARIE	16
CAPO 2: MISURE DI DIFESA COMMERCIALE	28
CAPO 3: REGIME DOGANALE E AGEVOLAZIONE DEGLI SCAMBI COMMERCIALI	37
CAPO 4: OSTACOLI TECNICI AGLI SCAMBI E MISURE SANITARIE E FITOSANITARIE	45
TITOLO IV: SERVIZI, INVESTIMENTI E NORME RELATIVE AGLI SCAMBI	51
TITOLO V: PREVENZIONE E RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE	52
CAPO 1: OBIETTIVO E AMBITO DI APPLICAZIONE	52
CAPO 2: CONSULTAZIONI E MEDIAZIONE	53
CAPO 3: PROCEDURE DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE	56
CAPO 4: DISPOSIZIONI GENERALI	68
TITOLO VI: ECCEZIONI GENERALI	71
TITOLO VII: DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI, GENERALI E FINALI	75
APPENDICE I: PRODOTTI PRIORITARI PER L'ESPORTAZIONE DAL GHANA VERSO LA CE	1
APPENDICE II: AUTORITÀ COMPETENTI	1
ALLEGATO 1: DAZI DOGANALI SUI PRODOTTI ORIGINARI DEL GHANA	1
ALLEGATO 2: DAZI DOGANALI SUI PRODOTTI ORIGINARI DELLA PARTE CE	1
ALLEGATO 3: ELENCO DEI DIRITTI E DEGLI ALTRI ONERI DELLA PARTE GHANEANA DI CUI ALL'ARTICOLO 11, PARAGRAFO 2	1
ALLEGATO 4: ELENCO DELLE REGIONI ULTRAPERIFERICHE DELLA PARTE CE INTERESSATE DALL'ARTICOLO 74	1
PROTOCOLLO SULL'ASSISTENZA AMMINISTRATIVA RECIPROCA IN MATERIA DOGANALE	1

LA REPUBBLICA DEL GHANA

da una parte, e

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA DI BULGARIA,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

LA REPUBBLICA DI UNGHERIA,

MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA DEL PORTOGALLO,

LA ROMANIA

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

e

LA COMUNITÀ EUROPEA

dall'altra

PREAMBOLO

VISTO l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 e riveduto a Lussemburgo il 25 giugno 2005 ("accordo di Cotonou");

VISTO che il regime di preferenze commerciali concesso nel quadro dell'accordo di Cotonou scade il 31 dicembre 2007;

VISTO il possibile impatto negativo della scadenza delle preferenze commerciali previste dall'accordo di Cotonou sugli scambi tra le parti qualora un accordo commerciale compatibile con le regole dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) non sia in vigore al 1° gennaio 2008 onde succedergli;

RICONOSCENDO quindi la necessità di stabilire un accordo di partenariato economico interinale per salvaguardare gli interessi economici e commerciali delle parti;

CONSIDERANDO che le parti intendono intensificare le loro relazioni economiche e commerciali e stabilire relazioni strette e durature fondate sul partenariato e sulla cooperazione;

CONSIDERANDO l'importanza attribuita dalle parti ai principi e alle regole che disciplinano il sistema multilaterale degli scambi, in particolare ai diritti e agli obblighi dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (GATT del 1994) e degli altri accordi multilaterali allegati all'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio ("accordo che istituisce l'OMC"), nonché alla necessità di applicarli in modo trasparente e senza discriminazioni;

RIAFFERMANDO il loro impegno nei confronti del rispetto dei diritti umani, dei principi democratici e dello Stato di diritto, elementi essenziali dell'accordo di Cotonou, e nei confronti del buon governo, elemento fondamentale dell'accordo di Cotonou;

CONSIDERANDO la necessità di promuovere e accelerare lo sviluppo economico, culturale e sociale al fine di contribuire alla pace e alla sicurezza e di favorire un contesto politico stabile e democratico;

CONSIDERANDO l'importanza che le parti attribuiscono agli obiettivi di sviluppo concordati a livello internazionale e agli obiettivi di sviluppo del millennio stabiliti dalle Nazioni Unite;

RIAFFERMANDO il loro impegno a cooperare per conseguire gli obiettivi dell'accordo di Cotonou, tra cui l'eliminazione della povertà, lo sviluppo sostenibile e la graduale integrazione degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) nell'economia mondiale;

DESIDERANDO creare nuove opportunità per l'occupazione, per attirare gli investimenti e migliorare le condizioni di vita nel territorio delle parti, promuovendo nel contempo uno sviluppo sostenibile;

CONSIDERANDO l'importanza dei legami tradizionali esistenti tra la Comunità europea, i suoi Stati membri e gli Stati dell'Africa occidentale, in particolare dei legami storici, politici ed economici;

RICONOSCENDO il diverso livello di sviluppo economico e sociale degli Stati dell'Africa occidentale, da un lato, e della Comunità europea, dall'altro;

CONVINTI che il presente accordo creerà un nuovo contesto più favorevole alle loro relazioni nei settori della gestione economica, del commercio e degli investimenti e aprirà nuove prospettive di crescita e di sviluppo;

RICONOSCENDO l'importanza della cooperazione allo sviluppo per l'attuazione del presente accordo;

ATTENDENDO che sia concluso un accordo di partenariato economico globale tra gli Stati dell'Africa occidentale e la Comunità europea;

RIAFFERMANDO il loro impegno a sostegno del processo di integrazione regionale degli Stati dell'Africa occidentale, in particolare a favore dell'integrazione economica regionale quale strumento fondamentale per facilitare la loro integrazione nell'economia mondiale e aiutarli a sostenere le sfide della globalizzazione e a realizzare lo sviluppo economico e sociale cui essi aspirano;

HANNO CONVENUTO quanto segue:

TITLE I

OBIETTIVI

ARTICOLO 1

Accordo quadro

Il presente accordo istituisce un quadro iniziale per un accordo di partenariato economico (APE).

ARTICOLO 2

Obiettivi

Il presente accordo persegue i seguenti obiettivi:

- a) permettere al Ghana di beneficiare del migliore accesso al mercato offerto dalla parte CE nel quadro dei negoziati APE e, nel contempo, evitare perturbazioni degli scambi commerciali tra il Ghana e la Comunità europea allo scadere del regime commerciale transitorio dell'accordo di Cotonou, il 31 dicembre 2007, in attesa della conclusione di un APE completo;

- b) gettare le basi per la negoziazione di un APE che contribuisca a ridurre la povertà, promuova l'integrazione regionale, la cooperazione economica e il buon governo nell'Africa occidentale e migliori le capacità dell'Africa occidentale in materia di politica commerciale e di questioni connesse al commercio;
- c) promuovere la graduale e armoniosa integrazione del Ghana nell'economia mondiale, conformemente alle sue scelte politiche e alle sue priorità di sviluppo;
- d) rafforzare le relazioni esistenti tra le parti su basi di solidarietà e di interesse reciproco;
- e) istituire un accordo compatibile con l'articolo XXIV del GATT DEL 1994.

TITOLO II

PARTENARIATO PER LO SVILUPPO

ARTICOLO 3

Cooperazione allo sviluppo nel quadro del presente accordo

Le parti si impegnano a cooperare al fine di attuare il presente accordo e di contribuire ad accompagnare la parte ghaneana nella realizzazione degli obiettivi dell'APE. Tale cooperazione assume forme finanziarie e non finanziarie.

ARTICOLO 4

Cooperazione per il finanziamento dello sviluppo nel quadro del presente accordo

1. La cooperazione allo sviluppo a favore della cooperazione e dell'integrazione economiche e regionali, quale stabilita dall'accordo di Cotonou, è attuata in modo da estendere al massimo i benefici previsti dal presente accordo.
2. I finanziamenti della Comunità europea a favore della cooperazione allo sviluppo tra la parte ghaneana e la Comunità europea, destinati a sostenere l'attuazione del presente accordo, sono effettuati nel rispetto delle norme e delle pertinenti procedure previste dall'accordo di Cotonou, in particolare delle procedure di programmazione del Fondo europeo di sviluppo, e attraverso gli appropriati strumenti finanziati nell'ambito del bilancio generale dell'Unione europea. In tale contesto il sostegno all'attuazione del presente APE costituisce una delle priorità.
3. Mediante le rispettive politiche e i rispettivi strumenti per lo sviluppo gli Stati membri della Comunità europea assumono collettivamente l'impegno di sostenere le attività di cooperazione allo sviluppo a favore della cooperazione e dell'integrazione economiche e regionali e dell'attuazione del presente accordo, a livello sia nazionale che regionale, nel rispetto dei principi di complementarità e di efficacia degli aiuti.

4. Le parti cooperano al fine di agevolare la partecipazione di altri donatori disposti a sostenere gli sforzi della parte ghanese volti al raggiungimento degli obiettivi del presente accordo.

5. Le parti riconoscono l'utilità dei meccanismi di finanziamento regionali quali un fondo regionale APE istituito da e per le regioni al fine di canalizzare finanziamenti a livello regionale e nazionale e di attuare con efficacia le misure di accompagnamento al presente accordo. La Comunità europea si impegna a canalizzare il proprio sostegno attraverso i meccanismi di finanziamento specifici della regione oppure attraverso quelli scelti dai paesi firmatari del presente accordo nel rispetto delle norme e delle procedure stabilite dall'accordo di Cotonou e conformemente ai principi di efficacia degli aiuti di cui alla dichiarazione di Parigi, al fine di garantire un'attuazione semplice, efficace e rapida.

6. Nell'attuare i paragrafi da 1 a 5, le parti si impegnano a cooperare dal punto di vista finanziario e non finanziario nei settori definiti dagli articoli 5, 6, 7 e 8.

ARTICOLO 5

Clima imprenditoriale

Le parti ritengono che il clima imprenditoriale costituisca un vettore essenziale di sviluppo economico e che, di conseguenza, le disposizioni del presente accordo intendano contribuire al raggiungimento di tale obiettivo comune.

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 4, le parti si impegnano ad operare costantemente al fine di migliorare il clima imprenditoriale.

ARTICOLO 6

Sostegno all'attuazione delle norme

Le parti convengono sul fatto che l'attuazione delle norme relative al commercio, i cui settori di cooperazione vengono descritti nei vari capi del presente accordo, è essenziale per raggiungere gli obiettivi del presente accordo. La cooperazione in tale ambito sarà attuata conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 4.

ARTICOLO 7

Rafforzamento e modernizzazione dei settori produttivi

Nel contesto dell'attuazione del presente accordo le parti esprimono la volontà di promuovere una maggiore competitività dei settori produttivi del Ghana oggetto del presente accordo.

Le parti convengono di cooperare attraverso gli strumenti di cooperazione di cui all'articolo 4 e di sostenere:

- la riorganizzazione del settore privato in funzione delle nuove opportunità economiche offerte dal presente accordo;
- la definizione e l'attuazione di strategie di modernizzazione;
- il miglioramento del contesto in cui opera il settore privato e del clima imprenditoriale di cui agli articoli 5 e 6;
- la promozione di un partenariato tra i settori privati delle due parti.

ARTICOLO 8

Cooperazione in materia di adeguamento finanziario

1. Le parti riconoscono che l'eliminazione o la riduzione sostanziale dei dazi doganali previste dal presente accordo possono creare difficoltà al Ghana e convengono di instaurare un dialogo e avviare una cooperazione in tale ambito.
2. Le parti, tenendo presente il calendario di liberalizzazione da esse concordato mediante il presente accordo, convengono di avviare un dialogo approfondito sulle misure di adeguamento fiscale da adottare per garantire a termine l'equilibrio di bilancio del Ghana.
3. Nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 4, le parti decidono di cooperare, in particolare attraverso la promozione di misure di assistenza nei seguenti settori:
 - a) contribuire in modo significativo ad attutire l'impatto fiscale netto in piena complementarità con le riforme fiscali;
 - b) sostenere le riforme fiscali quale accompagnamento del dialogo in tale ambito.

ARTICOLO 9

Cooperazione nelle sedi internazionali

Le parti si adoperano per cooperare in tutte le sedi internazionali nelle quali vengano discussi temi attinenti al presente partenariato.

TITOLO III

REGIME COMMERCIALE PER LE MERCI

CAPO 1

DAZI DOGANALI E MISURE NON TARIFFARIE

ARTICOLO 10

Dazi doganali

1. Si considerano dazi doganali i dazi o gli oneri di qualsiasi natura applicati all'importazione o all'esportazione di merci o ad esse connessi, comprese tutte le forme di sovrattassa, ad eccezione:
 - a) degli oneri equivalenti alle tasse o agli altri oneri interni imposti a norma dell'articolo 19;
 - b) delle misure antidumping, compensative o di salvaguardia imposte a norma del capo 2;
 - c) dei diritti o degli altri oneri applicati a norma dell'articolo 11.

2. Per ogni prodotto il dazio doganale di base al quale si applicano le successive riduzioni è quello indicato nei calendari di liberalizzazione tariffaria di ogni parte.

ARTICOLO 11

Diritti e altri oneri

1. Le parti ribadiscono il loro impegno a rispettare le disposizioni dell'articolo VIII del GATT del 1994.

2. I diritti e gli altri oneri connessi agli obblighi giuridici esistenti al momento della firma del presente accordo, quali indicati nell'allegato 3, continuano tuttavia ad applicarsi per un periodo massimo di dieci anni. Tale periodo può essere prorogato mediante decisione del comitato APE se necessario ai fini del rispetto di detti obblighi giuridici.

ARTICOLO 12

Dazi doganali sui prodotti originari del Ghana

Fatta eccezione per i prodotti indicati nell'allegato 1 e alle condizioni ivi definite, i prodotti originari del Ghana sono ammessi all'importazione nella parte CE in esenzione da dazi doganali.

ARTICOLO 13

Dazi doganali sui prodotti originari della parte CE

I dazi doganali sui prodotti originari della parte CE importati in Ghana sono ridotti o eliminati secondo il calendario di liberalizzazione tariffaria di cui all'allegato 2.

ARTICOLO 14

Norme di origine

Ai sensi del presente capo, il termine "originario" si applica a merci che rispettano le norme di origine preferenziali in vigore al 1° gennaio 2008 fra le parti.

Entro il 30 giugno 2008 le parti stabiliscono un regime comune reciproco sulle norme di origine, fondato sulle norme di origine quali definite dall'accordo di Cotonou e volto a migliorarle, tenendo conto nel contempo degli obiettivi di sviluppo del Ghana: tale regime entrerà in vigore entro il primo giorno dell'applicazione provvisoria del presente accordo. Il nuovo regime sarà allegato al presente accordo dal comitato APE.

Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo le parti rivedono le disposizioni in vigore sulle norme di origine al fine di semplificare i concetti e i metodi impiegati per stabilire l'origine tenendo conto degli obiettivi di sviluppo del Ghana. Nel quadro di tale revisione le parti tengono conto dello sviluppo tecnologico, dei processi di produzione e di qualsiasi altro fattore, incluse le riforme in corso sulle norme di origine, che potrebbero rendere necessarie modifiche del regime reciproco negoziato. Le eventuali modifiche o sostituzioni sono effettuate tramite decisione del comitato APE.

ARTICOLO 15

Clausola di standstill

1. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 23 e 24, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo non vengono introdotti nuovi dazi doganali all'importazione negli scambi tra le parti, né si aumentano quelli già in applicazione.
2. Fatto salvo quanto disposto dal paragrafo 1, nel contesto della messa a punto dell'applicazione della tariffa esterna comune della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (ECOWAS) il Ghana può rivedere fino al 31 dicembre 2011 i dazi doganali di base applicabili alle merci originarie della Comunità europea purché l'incidenza generale di tali dazi non sia più elevata rispetto a quella dei dazi di cui all'allegato 2.

ARTICOLO 16

Dazi doganali all'esportazione

A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo non vengono introdotti nuovi dazi doganali all'esportazione od oneri equivalenti negli scambi tra le parti, né si aumentano quelli già in applicazione.

In circostanze eccezionali, qualora la parte ghaneana possa dimostrare esigenze specifiche in termini di entrate, protezione di un'industria nascente o tutela dell'ambiente, dazi doganali provvisori all'esportazione od oneri equivalenti possono essere introdotti su un numero limitato di altre merci, previa consultazione della parte CE, e quelli già in applicazione possono essere aumentati.

Le parti concordano di rivedere le disposizioni del presente articolo in sede di comitato APE entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo, tenendo interamente conto del loro impatto sullo sviluppo e sulla diversificazione economica della parte ghaneana.

ARTICOLO 17

Trattamento più favorevole derivante da accordi di libero scambio

1. In relazione alle materie disciplinate dal presente capo, la parte CE accorda alla parte ghaneana qualsiasi trattamento più favorevole applicabile in virtù del fatto che, successivamente alla firma del presente accordo, essa sia divenuta parte di un accordo di libero scambio con terzi.
2. In relazione alle materie disciplinate dal presente capo, la parte ghaneana accorda alla parte CE qualsiasi trattamento più favorevole applicabile in virtù del fatto che, successivamente alla firma del presente accordo, essa sia divenuta parte di un accordo di libero scambio con un grande partner commerciale.
3. Qualora la parte ghaneana ottenga da un grande partner commerciale un trattamento sostanzialmente più favorevole di quello offerto dalla parte CE, le parti avviano una consultazione e decidono congiuntamente in merito all'attuazione delle disposizioni del paragrafo 2.
4. Le disposizioni del presente capo non implicano l'obbligo per le parti di estendere reciprocamente qualsiasi trattamento preferenziale applicabile in virtù del fatto che una di loro sia parte di un accordo di libero scambio con terzi alla data della firma del presente accordo.

5. Ai fini del presente articolo per "accordo di libero scambio" si intende un accordo che opera una liberalizzazione sostanziale del commercio e che garantisce l'assenza o l'eliminazione in pratica di ogni discriminazione tra le parti, attraverso la soppressione delle misure discriminatorie esistenti e/o il divieto di nuove misure discriminatorie o maggiormente discriminatorie, all'entrata in vigore di tale accordo oppure sulla base di un calendario ragionevole.

6. Ai fini del presente articolo per "grande partner commerciale" si intende qualsiasi paese sviluppato oppure qualsiasi paese la cui quota nelle esportazioni mondiali di merci superi l'1% nell'anno che precede l'entrata in vigore dell'accordo di libero scambio di cui al paragrafo 2, oppure qualsiasi gruppo di paesi, operanti individualmente, collettivamente o attraverso un accordo di libero scambio, la cui quota nelle esportazioni mondiali di merci superi l'1,5% nell'anno che precede l'entrata in vigore dell'accordo di libero scambio di cui al paragrafo 2¹.

ARTICOLO 18

Divieto di restrizioni quantitative

Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 23, 24 e 25, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo sono eliminati tutti i divieti o tutte le restrizioni all'importazione o all'esportazione negli scambi tra le parti, fatta eccezione per i dazi e le tasse doganali, i diritti e gli altri oneri di cui all'articolo 11, siano detti divieti o restrizioni applicati mediante contingenti, licenze di importazione o di esportazione o altre misure. Non vengono introdotte nuove misure di questo tipo.

¹ Ai fini di questo calcolo si fa ricorso ai dati ufficiali dell'OMC sui principali esportatori nel commercio internazionale di merci (escludendo gli scambi intracomunitari).

ARTICOLO 19

Trattamento nazionale in relazione alle imposizioni e alle normative interne

1. Ai prodotti importati originari dell'altra parte non si applicano, né direttamente né indirettamente, imposte o altri oneri interni di qualsiasi tipo superiori a quelli applicati, direttamente o indirettamente, ai prodotti nazionali simili. Le parti non applicano neppure imposte o altri oneri interni volti a proteggere la produzione nazionale.
2. I prodotti importati originari dell'altra parte beneficiano di un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai prodotti nazionali simili per quanto riguarda tutte le disposizioni legislative e regolamentari nonché le condizioni inerenti alla vendita interna, all'offerta per la vendita, all'acquisto, al trasporto, alla distribuzione o all'uso. Le disposizioni del presente paragrafo non ostano all'applicazione di oneri di trasporto interno differenziati determinati esclusivamente dalla gestione economica del mezzo di trasporto e non dalla nazionalità del prodotto.
3. Nessuna parte adotta o mantiene in vigore eventuali regolamenti quantitativi interni riguardanti la miscela, la trasformazione o l'uso di prodotti in quantità o proporzioni specificate che impongano, direttamente o indirettamente, il ricorso a fonti nazionali per la fornitura di determinate quantità o proporzioni di prodotti oggetto dei suddetti regolamenti. Nessuna parte applica inoltre regolamenti quantitativi interni volti a proteggere la produzione nazionale.

4. Le disposizioni del presente articolo non ostano al versamento di sovvenzioni riservate esclusivamente ai produttori nazionali: tra queste figurano i pagamenti ai produttori nazionali derivanti dagli introiti di imposte interne o di oneri interni applicati in conformità al presente articolo e le sovvenzioni erogate attraverso l'acquisto di prodotti nazionali da parte dello Stato o a beneficio dei produttori nazionali.
5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle leggi, ai regolamenti, alle procedure o alle prassi che disciplinano gli appalti pubblici.
6. Le disposizioni del presente articolo lasciano impregiudicato quanto disposto dal capo del presente accordo relativo agli strumenti di difesa commerciale.

ARTICOLO 20

Sicurezza alimentare

Qualora il rispetto delle disposizioni del presente accordo comporti problemi di disponibilità di prodotti alimentari o di altri prodotti essenziali alla sicurezza alimentare o problemi di accesso a tali prodotti e qualora detta situazione provochi o rischi di provocare gravi difficoltà per la parte ghaneana, tale parte può adottare le misure del caso secondo le procedure di cui all'articolo 25.

ARTICOLO 21

Disposizioni particolari in materia di cooperazione amministrativa

1. Riconoscendo che la cooperazione amministrativa è indispensabile per l'applicazione e il controllo del trattamento preferenziale concesso a norma del presente titolo, le parti ribadiscono l'impegno a combattere le irregolarità e le frodi nel settore doganale e nei settori connessi.
2. Quando una parte constata, in base a dati oggettivi, la mancata cooperazione amministrativa e/o irregolarità o frodi, essa può, conformemente a quanto disposto dal presente articolo, sospendere provvisoriamente il trattamento preferenziale applicato al prodotto o ai prodotti interessati.
3. Ai fini del presente articolo, per mancata cooperazione amministrativa si intende *tra l'altro*:
 - a) una reiterata inosservanza degli obblighi di verificare il carattere originario dei prodotti interessati;
 - b) un reiterato rifiuto o un indebito ritardo nello svolgere e/o nel comunicare i risultati di una successiva verifica della prova dell'origine;

- c) un reiterato rifiuto o un indebito ritardo nel concedere l'autorizzazione a svolgere missioni di cooperazione amministrativa per verificare l'autenticità di documenti o l'esattezza di informazioni relative alla concessione del trattamento preferenziale in questione.

Ai fini del presente articolo una constatazione di irregolarità o frode può essere fatta tra l'altro qualora si osservi un rapido aumento delle importazioni di una merce al di sopra del normale livello di produzione e della capacità di esportazione dell'altra parte, aumento che non trovi spiegazione soddisfacente e sia collegato a dati oggettivi relativi a irregolarità o frodi.

4. L'applicazione di una sospensione temporanea è subordinata alle seguenti condizioni:

- a) la parte che abbia constatato, in base a dati oggettivi, la mancata cooperazione amministrativa e/o irregolarità o frodi notifica senza indugio quanto constatato e i dati oggettivi al comitato APE e avvia consultazioni in seno a detto comitato, in base a tutte le informazioni pertinenti e alle constatazioni oggettive, onde pervenire a una soluzione accettabile per entrambe le parti;
- b) qualora le parti abbiano avviato consultazioni in seno al comitato APE senza pervenire a una soluzione accettabile entro tre mesi dalla notifica, la parte interessata può sospendere provvisoriamente il trattamento preferenziale applicato al prodotto o ai prodotti interessati. Tale sospensione temporanea è notificata senza indugio al comitato APE;

c) le sospensioni temporanee a norma del presente articolo sono limitate a quanto necessario per tutelare gli interessi finanziari della parte interessata. La loro durata è limitata a sei mesi rinnovabili. Le sospensioni temporanee vengono notificate al comitato APE subito dopo l'adozione. Esse sono oggetto di consultazioni periodiche in seno al comitato APE in particolare nella prospettiva di una loro revoca non appena cessino di sussistere le condizioni per la loro applicazione.

5. Parallelamente alla notifica al comitato APE a norma del paragrafo 4, lettera a), la parte interessata dovrebbe pubblicare nella propria Gazzetta ufficiale un avviso agli importatori. Tale avviso dovrebbe precisare che per il prodotto in esame si sono constatate, in base a dati oggettivi, la mancata cooperazione amministrativa e/o irregolarità o frodi.

ARTICOLO 22

Trattamento degli errori amministrativi

Qualora le autorità competenti, nel gestire il sistema preferenziale di esportazione, e in particolare nell'applicare le disposizioni relative alla definizione del concetto di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa, abbiano commesso un errore tale da comportare conseguenze per i dazi all'importazione, la parte che subisce dette conseguenze può chiedere al comitato APE di vagliare la possibilità di prendere tutte le misure del caso onde risolvere la situazione.

CAPO 2

MISURE DI DIFESA COMMERCIALE

ARTICOLO 23

Misure antidumping e compensative

1. Fatto salvo quanto disposto dal presente articolo, nessuna disposizione del presente accordo osta a che la parte CE o la parte ghaneana adottino misure antidumping o compensative nel rispetto dei pertinenti accordi dell'OMC. Ai fini del presente articolo l'origine è determinata secondo le norme di origine non preferenziali delle parti.
2. Le parti, prima di istituire dazi antidumping definitivi o dazi compensativi, esaminano le possibilità di soluzioni costruttive previste dai pertinenti accordi dell'OMC. A tal fine le parti possono opportunamente consultarsi.
3. Prima di avviare qualsiasi inchiesta, la parte CE notifica alla parte ghaneana di aver ricevuto una denuncia adeguatamente documentata.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutte le inchieste avviate successivamente all'entrata in vigore del presente accordo.
5. Le disposizioni sulla risoluzione delle controversie contenute nel presente accordo non si applicano a quanto disciplinato dal presente articolo.

ARTICOLO 24

Misure di salvaguardia multilaterali

1. Fatto salvo quanto disposto dal presente articolo, nessuna disposizione del presente accordo osta a che la parte ghaneana e la parte CE adottino misure conformi all'articolo XIX del GATT 1994, all'accordo dell'OMC sulle misure di salvaguardia e all'articolo 5 dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC. Ai fini del presente articolo l'origine è determinata secondo le norme di origine non preferenziali delle parti.
2. Fatto salvo quanto disposto dal paragrafo 1, la parte CE, tenuto conto degli obiettivi di sviluppo complessivi del presente accordo e delle ridotte dimensioni dell'economia del Ghana, esclude le importazioni originarie del Ghana dalle misure adottate a norma dell'articolo XIX del GATT del 1994, dell'accordo dell'OMC sulle misure di salvaguardia e dell'articolo 5 dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC.
3. Le disposizioni del paragrafo 2 si applicano per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo. Al più tardi centoventi giorni prima della scadenza di tale periodo, il comitato APE procede all'esame del funzionamento delle disposizioni di cui sopra alla luce delle esigenze di sviluppo della parte ghaneana, al fine di stabilire se prorogarne l'applicazione per un ulteriore periodo.

4. Le disposizioni sulla risoluzione delle controversie contenute nel presente accordo non si applicano a quanto disciplinato dal paragrafo 1.

ARTICOLO 25

Misure di salvaguardia blaterali

1. Dopo avere esaminato le soluzioni alternative, una parte può applicare, alle condizioni e nel rispetto delle procedure di cui al presente articolo, misure di salvaguardia di durata limitata che deroghino agli articoli 12 e 13 del capo 1.

2. Le misure di salvaguardia di cui al paragrafo 1 possono essere adottate ove un prodotto originario di una delle parti venga importato nel territorio dell'altra parte in quantitativi talmente accresciuti e a condizioni tali da provocare o minacciare di provocare:

- a) un grave pregiudizio all'industria nazionale di prodotti simili o direttamente concorrenti nel territorio della parte importatrice, oppure
- b) perturbazioni di un settore economico, in particolare ove queste perturbazioni determinino problemi sociali rilevanti o difficoltà che potrebbero causare un grave deterioramento della situazione economica della parte importatrice, oppure
- c) perturbazioni dei mercati dei prodotti agricoli simili o direttamente concorrenti¹ o dei meccanismi che regolano tali mercati.

¹ Ai fini del presente articolo per "prodotti agricoli" si intendono i prodotti compresi nell'allegato I dell'accordo OMC sull'agricoltura.

3. Le misure di salvaguardia di cui al presente articolo non vanno al di là di quanto necessario per prevenire il grave pregiudizio o le perturbazioni definiti ai paragrafi 2, 4 e 5, lettera b), o per porvi rimedio. Le misure di salvaguardia della parte importatrice possono consistere solo in una o più tra le misure elencate di seguito:

- a) sospensione dell'ulteriore riduzione – prevista dal presente accordo – dell'aliquota del dazio all'importazione applicato al prodotto interessato;
- b) aumento del dazio doganale sul prodotto interessato fino a un livello non superiore a quello del dazio doganale applicato ad altri membri dell'OMC;
- c) introduzione di contingenti tariffari per il prodotto interessato.

4. Fatto salvo quanto disposto dai paragrafi 1, 2 e 3, ove un prodotto originario del Ghana venga importato in quantitativi talmente accresciuti e a condizioni tali da provocare o minacciare di provocare una delle situazioni descritte al paragrafo 2, lettere a), b) e c), in una o più regioni ultraperiferiche della parte CE, quest'ultima può adottare misure di sorveglianza o di salvaguardia limitatamente alla regione o alle regioni interessate secondo le procedure di cui ai paragrafi da 6 a 9.

5. a) Fatto salvo quanto disposto dai paragrafi 1, 2 e 3, ove un prodotto originario della parte CE venga importato in quantitativi talmente accresciuti e a condizioni tali da provocare o minacciare di provocare una delle situazioni descritte al paragrafo 2, lettere a), b) e c), la parte ghaneana può adottare misure di sorveglianza o di salvaguardia limitatamente al proprio territorio secondo le procedure di cui ai paragrafi da 6 a 9.
- b) La parte ghaneana può adottare misure di salvaguardia qualora un prodotto originario della parte CE, a causa della riduzione dei dazi, sia importato nel suo territorio in quantitativi talmente accresciuti e a condizioni tali da provocare o minacciare di provocare perturbazioni a un'industria nascente che fabbrica prodotti simili o direttamente concorrenti. Tale disposizione è applicabile soltanto per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo. Le misure devono essere adottate secondo le disposizioni di cui ai paragrafi da 6 a 9.

Tale periodo può però essere prorogato di comune accordo tra le parti qualora, malgrado il potenziale di sviluppo dell'industria e gli sforzi effettivamente realizzati, tale obiettivo non sia stato raggiunto a causa della congiuntura economica mondiale o di gravi problemi nel Ghana.

6. a) Le misure di salvaguardia di cui al presente articolo sono mantenute in vigore unicamente per il tempo necessario a prevenire il grave pregiudizio o le perturbazioni definiti ai paragrafi 2, 4 e 5 o a porvi rimedio.

- b) Le misure di salvaguardia di cui al presente articolo sono applicate per un periodo non superiore a due anni. Dette misure possono essere prorogate per un ulteriore periodo non superiore a due anni qualora continuino a sussistere le circostanze che ne hanno giustificato l'istituzione. Quando il Ghana applica una misura di salvaguardia oppure la parte CE applica una misura limitatamente al territorio di una o più delle sue regioni ultraperiferiche, tale misura può comunque essere applicata per un periodo non superiore a quattro anni, prorogabile per altri quattro anni qualora continuino a sussistere le circostanze che ne hanno giustificato l'istituzione.
- c) Le misure di salvaguardia di cui al presente articolo di durata superiore a un anno contengono elementi che prevedono esplicitamente la progressiva abolizione delle cause e delle misure entro la fine del periodo stabilito.
- d) Salvo in caso di circostanze eccezionali soggette all'approvazione del comitato APE, le misure di salvaguardia di cui al presente articolo non sono applicate alle importazioni di un prodotto già assoggettate a misure di questo tipo prima che sia trascorso almeno un anno dalla loro scadenza.

7. Ai fini dell'attuazione dei paragrafi precedenti, si applicano le seguenti disposizioni:
- a) la parte che ritenga sussistere una delle situazioni descritte ai paragrafi 2, 4 e/o 5 sottopone immediatamente la questione all'esame del comitato APE;
 - b) il comitato APE può formulare le raccomandazioni eventualmente necessarie per porre rimedio alle situazioni che si siano manifestate. Se il comitato APE non formula raccomandazioni per porre rimedio alle situazioni che si sono manifestate oppure non si perviene ad un'altra soluzione soddisfacente entro trenta giorni dalla data in cui la questione è stata sottoposta al comitato APE, la parte importatrice è autorizzata ad adottare le misure idonee a risolvere la situazione secondo quanto disposto dal presente articolo;
 - c) prima dell'adozione delle misure previste dal presente articolo oppure non appena possibile ove si applichi il paragrafo 8, il Ghana fornisce al comitato APE tutte le informazioni necessarie a un esame approfondito della situazione perché si possa pervenire a una soluzione accettabile per le parti interessate;
 - d) nella scelta delle misure di salvaguardia a norma del presente articolo, si devono privilegiare quelle che consentono di ovviare in modo efficace e rapido al problema in questione, interferendo il meno possibile con il buon funzionamento del presente accordo;

e) le misure di salvaguardia adottate a norma del presente articolo vengono immediatamente notificate al comitato APE e sono oggetto di consultazioni periodiche nell'ambito di tale organismo, in particolare al fine di stabilire un calendario per la loro abolizione non appena le circostanze lo consentano.

8. Qualora circostanze eccezionali richiedano un intervento immediato, la parte importatrice interessata, ovvero a seconda dei casi la parte CE o la parte ghaneana, può adottare a titolo provvisorio le misure di cui ai paragrafi 3, 4 e/o 5 senza rispettare quanto prescritto dal paragrafo 7. Questi interventi possono essere adottati per un periodo massimo di centottanta giorni nel caso di misure prese dalla parte CE e di duecento giorni nel caso di misure prese dalla parte ghaneana o di misure prese dalla parte CE la cui applicazione sia limitata al territorio di una o più delle sue regioni ultraperiferiche. La durata della misura provvisoria è calcolata come parte del periodo iniziale e delle eventuali proroghe di cui al paragrafo 6. Nell'adozione delle misure provvisorie si tiene conto dell'interesse di tutte le parti coinvolte. La parte importatrice interessata informa l'altra parte interessata e sottopone immediatamente la questione all'esame del comitato APE.

9. Se una parte importatrice assoggetta le importazioni di un prodotto a una procedura amministrativa finalizzata a fornire rapidamente informazioni sull'andamento dei flussi commerciali che possono dar origine ai problemi descritti nel presente articolo, essa ne informa senza indugio il comitato APE.

10. Non vengono invocati gli accordi sull'OMC per impedire ad una parte di adottare misure di salvaguardia conformi a quanto disposto dal presente articolo.

ARTICOLO 26

Cooperazione

1. Le parti riconoscono l'importanza della cooperazione in materia di misure di difesa commerciale.
2. Nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 4, le parti decidono di cooperare anche attraverso la promozione di misure di assistenza, in particolare nei settori seguenti:
 - a) elaborazione di normative e sviluppo di istituzioni volte a garantire la difesa commerciale;
 - b) sviluppo di capacità per l'utilizzo delle misure di difesa commerciale di cui al presente accordo.

CAPO 3

REGIME DOGANALE E AGEVOLAZIONE DEGLI SCAMBI COMMERCIALI

ARTICOLO 27

Obiettivi

1. Le parti riconoscono l'importanza che le questioni doganali e l'agevolazione degli scambi commerciali rivestono nell'evoluzione del contesto commerciale globale. Le parti convengono di rafforzare la cooperazione in questo settore così da garantire che la legislazione e le procedure pertinenti come pure la capacità amministrativa delle amministrazioni competenti consentano di raggiungere gli obiettivi di un controllo efficace e della facilitazione degli scambi e contribuiscano alla promozione dello sviluppo e dell'integrazione regionale dei paesi firmatari.
2. Le parti riconoscono che non devono essere in alcun modo compromessi i legittimi obiettivi di ordine pubblico, compresi quelli connessi alla sicurezza e alla prevenzione delle frodi.
3. Le parti si impegnano a garantire la libera circolazione delle merci oggetto del presente accordo nei loro rispettivi territori.

ARTICOLO 28

Cooperazione doganale e amministrativa

1. Per garantire il rispetto delle disposizioni del presente titolo e dare efficace attuazione agli obiettivi di cui all'articolo 27, le parti:
 - a) si scambiano informazioni sulla legislazione e sulle procedure doganali;
 - b) adottano iniziative congiunte relative alle procedure di importazione, esportazione e transito, nonché iniziative volte a garantire un servizio efficace agli operatori economici;
 - c) collaborano per l'automazione delle procedure doganali e di altre procedure commerciali e, se del caso, cercano di stabilire norme comuni per gli scambi di dati;
 - d) definiscono, per quanto possibile, posizioni comuni nell'ambito delle dogane in organizzazioni internazionali quali l'OMC, l'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD), l'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) e la Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo (UNCTAD);
 - e) collaborano per la pianificazione e la prestazione di assistenza tecnica, in particolare per agevolare le riforme in materia doganale e di agevolazione degli scambi commerciali, nel rispetto delle disposizioni del presente accordo; e

f) promuovono il coordinamento tra tutte le agenzie coinvolte, a livello sia nazionale che transnazionale.

2. Fatto salvo quanto disposto dal paragrafo 1, le amministrazioni di entrambe le parti si forniscono reciproca assistenza amministrativa in materia doganale, conformemente alle disposizioni del protocollo sull'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale.

ARTICOLO 29

Legislazione e procedure doganali

1. Le parti convengono che le loro legislazioni e le loro disposizioni e procedure in materia doganale e commerciale si basino sugli strumenti e sulle norme internazionali applicabili nel settore delle dogane e del commercio, tra cui gli elementi sostanziali della convenzione riveduta di Kyoto sulla semplificazione e sull'armonizzazione dei regimi doganali, il Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade (quadro di norme per rendere sicuro e facilitare il commercio mondiale) approvato dall'OMD, il set di dati OMD e il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (SA).

Le parti garantiscono la libertà di transito attraverso i loro territori, secondo l'itinerario più conveniente per il transito.

Eventuali restrizioni, controlli o condizioni devono essere fondati su un obiettivo legittimo di ordine pubblico, devono essere non discriminatori, proporzionati e applicati in modo uniforme.

Fatti salvi i controlli doganali e la supervisione legittimi delle merci in transito, le parti riservano al traffico in transito destinato a o proveniente dal territorio di una qualsiasi delle parti un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle merci nazionali, alle esportazioni e alle importazioni e alla loro circolazione.

Le parti istituiscono regimi di trasporto sotto vincolo doganale che consentano il transito di merci senza l'obbligo di versare dazi doganali o altri oneri, a condizione che venga fornita un'opportuna garanzia.

Le parti promuovono ed attuano regimi di transito regionali volti a ridurre gli ostacoli agli scambi commerciali.

Le parti si rifanno e ricorrono alle norme e agli strumenti internazionali riguardanti il transito.

Le parti garantiscono la cooperazione ed il coordinamento di tutte le autorità e le agenzie interessate nei loro territori al fine di agevolare il traffico in transito e di promuovere la cooperazione transfrontaliera.

2. Per migliorare i metodi di lavoro garantendo al tempo stesso la non discriminazione, la trasparenza, l'efficienza, la correttezza e la responsabilità delle operazioni, le parti:

- a) intraprendono ulteriori iniziative finalizzate alla riduzione, alla semplificazione e alla standardizzazione dei dati e della documentazione richiesti dalle dogane e dalle altre agenzie;

- b) semplificano, ove possibile, le prescrizioni e le formalità per lo svincolo e lo sdoganamento rapidi delle merci;
- c) instaurano procedure efficaci, rapide e non discriminatorie che consentano di presentare ricorso contro le misure amministrative, le pronunce e le decisioni delle autorità doganali e di altre agenzie che incidano sulle importazioni, sulle esportazioni o sul transito delle merci. Le procedure di ricorso devono essere di facile accesso, anche per le piccole e medie imprese, e le spese ad esse collegate devono essere ragionevoli e proporzionate ai costi del ricorso;
- d) assicurano il mantenimento dei più elevati standard di integrità mediante l'applicazione di misure imperniate sui principi delle convenzioni e degli strumenti internazionali pertinenti.

ARTICOLO 30

Rapporti con gli operatori economici

Le Parti convengono:

- a) di adoperarsi affinché tutta la legislazione, tutte le procedure, tutti i diritti e gli oneri, come pure le giustificazioni pertinenti, siano resi noti al pubblico, per quanto possibile attraverso mezzi elettronici;

- b) sulla necessità di una consultazione costante e tempestiva con i rappresentanti del settore commerciale in merito alle proposte legislative e alle procedure in materia doganale e commerciale. A tal fine ogni parte istituisce meccanismi per un'opportuna consultazione periodica tra le amministrazioni e gli operatori economici;
- c) che tra la pubblicazione e l'entrata in vigore di qualsiasi legislazione, procedura, diritto o onere nuovi o modificati debba trascorrere un periodo di tempo ragionevole.

Le parti rendono note al pubblico le pertinenti informazioni di carattere amministrativo, quali le prescrizioni delle agenzie e le procedure d'ingresso, gli orari di apertura e le procedure operative degli uffici doganali nei porti e ai posti di frontiera nonché i punti di contatto per chiedere informazioni;

- d) di favorire la cooperazione tra gli operatori e le amministrazioni competenti mediante il ricorso a procedure non arbitrarie e accessibili al pubblico, quali i memorandum d'intesa fondati su quelli promulgati dall'OMD;
- e) di garantire che le prescrizioni delle dogane nonché le prescrizioni e procedure correlate continuino a rispondere alle esigenze degli operatori commerciali, si mantengano conformi alle migliori prassi e abbiano effetti il meno restrittivi possibile sugli scambi.

ARTICOLO 31

Valutazione in dogana

1. Le norme per la valutazione in dogana applicate agli scambi tra le parti si basano sull'articolo VII del GATT del 1994 e sull'accordo relativo all'attuazione dell'articolo VII del GATT del 1994.
2. Le parti cooperano al fine di pervenire a un'impostazione comune sulle questioni riguardanti la valutazione in dogana.

ARTICOLO 32

Integrazione regionale nell'Africa occidentale

Le parti decidono di portare avanti le riforme doganali nella regione dell'Africa occidentale.

ARTICOLO 33

Proseguimento dei negoziati in materia doganale e di agevolazione degli scambi commerciali

Nel quadro dei negoziati per un APE completo le parti decidono di proseguire i negoziati sul presente capo al fine di completarlo in un quadro regionale.

ARTICOLO 34

Comitato speciale per le dogane e l'agevolazione degli scambi commerciali

Nel quadro del comitato APE le parti istituiscono un comitato speciale per le dogane e l'agevolazione degli scambi commerciali, composto da rappresentanti delle parti. Il comitato riferisce al comitato APE. Il comitato speciale discute tutte le questioni doganali intese ad agevolare gli scambi commerciali tra le parti e segue l'attuazione e l'applicazione del presente capo, nonché l'attuazione delle norme d'origine.

ARTICOLO 35

Cooperazione

1. Le parti riconoscono l'importanza della cooperazione in materia di dogane e di misure per la facilitazione degli scambi ai fini dell'attuazione del presente accordo.
2. Nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 4, le parti decidono di cooperare anche attraverso misure di assistenza, in particolare nei settori seguenti:
 - a) elaborazione di disposizioni legislative e regolamentari adeguate e semplificate;
 - b) informazione e sensibilizzazione degli operatori, compresa la formazione del personale interessato;
 - c) potenziamento delle capacità, ammodernamento e interconnessione delle amministrazioni doganali.

CAPO 4

OSTACOLI TECNICI AGLI SCAMBI E MISURE SANITARIE E FITOSANITARIE

ARTICOLO 36

Obblighi multilaterali e contesto generale

Le parti riaffermano i loro diritti e i loro obblighi a titolo dell'accordo OMC, in particolare degli accordi OMC sulle misure sanitarie e fitosanitarie (accordo SPS dell'OMC) e sugli ostacoli tecnici agli scambi (accordo TBT dell'OMC). Le parti riaffermano inoltre i propri diritti e obblighi stabiliti dalla convenzione internazionale per la protezione delle piante (IPPC), dal Codex Alimentarius e dall'Ufficio internazionale delle epizootie (UIE).

Le parti ribadiscono il loro impegno a migliorare la salute pubblica in Ghana, in particolare potenziando le capacità di tale paese di identificare i prodotti non conformi.

Tali impegni, diritti e obblighi inquadrano le attività delle parti a titolo del presente capo.

ARTICOLO 37

Obiettivi

Gli obiettivi del presente capo sono agevolare gli scambi di merci tra le parti, migliorando la capacità delle stesse di individuare, prevenire ed eliminare gli inutili ostacoli agli scambi reciproci derivanti da regolamentazioni tecniche, norme e procedure di valutazione della conformità applicate da una o dall'altra parte, conservando nel contempo la capacità delle parti di proteggere la salute pubblica, degli animali e delle piante.

ARTICOLO 38

Ambito di applicazione e definizioni

1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle regolamentazioni tecniche, alle norme e alle procedure di valutazione della conformità definite nell'accordo TBT dell'OMC e alle misure sanitarie e fitosanitarie (nel seguito misure SPS) definite nell'accordo SPS dell'OMC se e in quanto incidano sugli scambi commerciali tra le parti.
2. Ai fini del presente capo e salvo indicazioni contrarie, si applicano le definizioni dell'accordo SPS dell'OMC e dell'accordo TBT dell'OMC, del Codex Alimentarius, dell'IPPC e dell'UIE, anche nel caso di riferimenti a "prodotti" nel presente capo.

ARTICOLO 39

Autorità competenti

Le autorità delle parti competenti per l'attuazione delle misure contemplate dal presente capo sono descritte nell'appendice II.

Conformemente all'articolo 41, le parti si informano reciprocamente in merito a qualsiasi cambiamento rilevante delle autorità competenti elencate nell'appendice II. Il comitato APE adotta le modifiche necessarie dell'appendice II.

ARTICOLO 40

Suddivisione in zone sanitarie e fitosanitarie

Per quanto riguarda le condizioni d'importazione, le parti possono proporre ed identificare caso per caso zone con un determinato status sanitario e fitosanitario, facendo riferimento all'articolo 6 dell'accordo SPS dell'OMC.

ARTICOLO 41

Trasparenza delle condizioni commerciali e scambio di informazioni

1. Le parti si informano reciprocamente delle eventuali modifiche riguardanti le rispettive prescrizioni tecniche in materia di importazioni di prodotti (compresi animali vivi e piante).
2. Le parti convengono di informarsi reciprocamente per iscritto delle misure adottate per vietare l'importazione di merci al fine di intervenire il più rapidamente possibile in caso di problemi sanitari (di salute pubblica, degli animali o delle piante) e di problemi riguardanti la sicurezza e l'ambiente, conformemente alle raccomandazioni di cui all'accordo SPS dell'OMC.
3. Le parti convengono sullo scambio di informazioni per collaborare affinché i loro prodotti rispettino le regolamentazioni tecniche e le norme necessarie per poter accedere ai rispettivi mercati.
4. Le parti si scambiano direttamente informazioni anche su altri temi ritenuti da entrambe potenzialmente importanti per le loro relazioni commerciali, comprese le questioni di sicurezza alimentare, l'insorgenza di focolai di malattie degli animali e delle piante, i pareri scientifici e altri eventi di rilievo connessi alla sicurezza dei prodotti. In particolare, le parti si impegnano ad informarsi reciprocamente in caso di applicazione del principio della suddivisione in zone sanitarie e fitosanitarie come previsto dall'articolo 6 dell'accordo SPS dell'OMC.
5. Le parti decidono di scambiarsi informazioni in materia di sorveglianza epidemiologica delle malattie degli animali. Anche in campo fitosanitario, le parti si scambiano informazioni sulla comparsa di parassiti che rappresentano notoriamente un pericolo immediato per l'altra parte.

6. Le parti decidono di cooperare per avvisarsi tempestivamente qualora nuove norme regionali possano incidere sui reciproci scambi commerciali.

ARTICOLO 42

Cooperazione negli organismi internazionali

Le parti convengono di cooperare negli organismi internazionali di normazione, anche agevolando la partecipazione di rappresentanti della parte ghanese alle riunioni di questi organismi.

ARTICOLO 43

Cooperazione

1. Le parti riconoscono l'importanza, per l'attuazione del presente accordo, di cooperare nel settore delle regolamentazioni tecniche, delle norme e della valutazione della conformità nonché in materia di misure sanitarie e fitosanitarie.

2. Le parti decidono di cooperare, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 4, per migliorare la qualità e la competitività dei prodotti prioritari per il Ghana e l'accesso al mercato della Comunità europea, anche attraverso misure di assistenza, soprattutto in campo finanziario, nei settori seguenti:

- a) istituzione di un quadro adeguato per lo scambio di informazioni e competenze tra le parti;
- b) adozione di norme e regolamentazioni tecniche, procedure di valutazione della conformità e misure sanitarie e fitosanitarie armonizzate a livello regionale, sulla base delle pertinenti norme internazionali;
- c) potenziamento delle capacità degli operatori pubblici e privati, anche grazie all'informazione e alla formazione, al fine di aiutare gli esportatori a conformarsi alle norme e alle regolamentazioni della Comunità europea e per la partecipazione alle istanze internazionali;
- d) sviluppo delle capacità nazionali di valutazione della conformità dei prodotti e accesso al mercato della Comunità europea.

TITOLO IV

SERVIZI, INVESTIMENTI E NORME RELATIVE AGLI SCAMBI

ARTICOLO 44

Basandosi sull'accordo di Cotonou le parti collaborano per favorire tutte le misure necessarie alla conclusione tempestiva di un APE globale tra l'intera regione dell'Africa occidentale e la CE nei settori seguenti:

- a) scambi di servizi e commercio elettronico;
- b) investimenti;
- c) concorrenza;
- d) proprietà intellettuale.

Le parti adottano tutte le misure utili a favorire la conclusione di un accordo di partenariato economico globale tra la regione dell'Africa occidentale e la CE entro la fine del 2008.

In merito a tali questioni, nonché a tutte le altre questioni su cui le parti convengano, le parti sostengono i negoziati per un APE globale sulla base della tabella di marcia (road map) CE-Africa occidentale e degli sviluppi successivi alla sua adozione. Le parti sono favorevoli a un approccio in due fasi, che preveda, in un primo tempo, la formulazione e l'attuazione di politiche regionali e il rafforzamento delle capacità regionali e, in un secondo tempo, l'approfondimento delle disposizioni commerciali fra la CE e l'Africa occidentale stabilite di comune accordo in merito a tali questioni.

Il presente articolo non pregiudica la posizione delle organizzazioni regionali su tali questioni.

TITOLO V

PREVENZIONE E RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

CAPO 1

OBIETTIVO E AMBITO DI APPLICAZIONE

ARTICOLO 45

Obiettivo

L'obiettivo del presente titolo è prevenire e risolvere le controversie tra le parti onde pervenire, ove possibile, a soluzioni concordate.

ARTICOLO 46

Ambito di applicazione

1. Il presente titolo si applica a qualsiasi controversia riguardante l'interpretazione e l'applicazione del presente accordo, tranne le disposizioni del titolo II e salvo altrimenti disposto.
2. In deroga a quanto disposto dal paragrafo 1, nei casi di controversie relative alla cooperazione per il finanziamento dello sviluppo di cui all'accordo di Cotonou si applica la procedura di cui all'articolo 98 dell'accordo di Cotonou.

CAPO 2

CONSULTAZIONI E MEDIAZIONE

ARTICOLO 47

Consultazioni

1. Le parti si adoperano per risolvere le controversie di cui all'articolo 46 avviando consultazioni in buona fede onde pervenire a una soluzione concordata.

2. Una parte chiede per iscritto all'altra parte, con copia al comitato APE, l'avvio di consultazioni indicando la misura contestata e le disposizioni dell'accordo alle quali, a suo parere, la misura non sarebbe conforme.
3. Le consultazioni vengono avviate entro quaranta giorni dalla presentazione della richiesta. Le consultazioni si ritengono concluse entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta a meno che le due parti non decidano di proseguirle. Tutte le informazioni comunicate durante le consultazioni rimangono riservate.
4. Le consultazioni su questioni urgenti, comprese quelle riguardanti merci deperibili o di carattere stagionale, si tengono entro quindici giorni dalla presentazione della richiesta e si considerano concluse entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta.
5. Qualora le consultazioni non si tengano entro i termini di cui al paragrafo 3 o 4 oppure si siano concluse senza pervenire a una soluzione concordata, la parte attrice può richiedere la costituzione di un collegio arbitrale a norma dell'articolo 49.

ARTICOLO 48

Mediazione

1. Se le consultazioni non consentono di pervenire a una soluzione concordata, le parti possono chiedere, di comune accordo, l'intervento di un mediatore. Salvo diverso accordo tra le parti, il mandato di mediazione riguarda la questione oggetto della richiesta di consultazioni.
2. A meno che le parti non trovino l'accordo sulla scelta di un mediatore entro dieci giorni dalla data in cui è stato concordato il ricorso a una mediazione, il presidente del comitato APE o un suo delegato designa un mediatore, estratto a sorte tra le persone figuranti nell'elenco di cui all'articolo 64, che non sia cittadino né dell'una né dell'altra parte. La selezione viene effettuata entro venti giorni dalla data in cui è stato concordato il ricorso a una mediazione, alla presenza di un rappresentante di ciascuna parte. Il mediatore convoca una riunione con le parti entro trenta giorni dalla sua selezione. Il mediatore riceve le conclusioni delle parti almeno quindici giorni prima della riunione e notifica un parere entro quarantacinque giorni dalla sua selezione.
3. Il parere del mediatore, che può comprendere una raccomandazione su come risolvere la controversia conformemente a quanto disposto dall'articolo 53, non è vincolante.
4. Le parti possono decidere di modificare i termini di cui al paragrafo 2. Anche il mediatore può decidere di modificare i termini su istanza di una delle parti o d'ufficio, tenuto conto delle particolari difficoltà incontrate dalla parte interessata o della complessità del caso.

5. Gli atti relativi alla mediazione, in particolare tutte le informazioni comunicate e le posizioni assunte dalle parti nel corso del procedimento, rimangono riservati.

CAPO 3

PROCEDURE DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Sezione I – Procedura di arbitrato

ARTICOLO 49

Avvio della procedura di arbitrato

1. Qualora le parti non siano riuscite a risolvere la controversia ricorrendo alle consultazioni di cui all'articolo 47 oppure alla mediazione di cui all'articolo 48, la parte attrice può chiedere la costituzione di un collegio arbitrale.
2. La richiesta di costituzione del collegio arbitrale è comunicata per iscritto alla parte convenuta e al comitato APE. La parte attrice precisa nella sua richiesta quali siano le specifiche misure contestate e spiega come tali misure costituiscano una violazione delle disposizioni del presente accordo.

ARTICOLO 50

Costituzione del collegio arbitrale

1. Il collegio arbitrale è composto di tre arbitri.
2. Entro dieci giorni dalla richiesta di costituzione del collegio arbitrale presentata al comitato APE, le parti si consultano per concordare la composizione del collegio.
3. Qualora le parti non raggiungano un accordo circa la composizione del collegio entro il termine fissato al paragrafo 2, ciascuna di esse può chiedere al presidente del comitato APE, o a un suo delegato, di sorteggiare i tre membri tra i nominativi inseriti nell'elenco compilato a norma dell'articolo 64 scegliendone uno tra i nominativi proposti dalla parte attrice, uno tra i nominativi proposti dalla parte convenuta e uno fra i nominativi selezionati dalle parti per fungere da presidente. Qualora le parti concordino sulla designazione di uno o più membri del collegio arbitrale, i restanti membri vengono scelti secondo la medesima procedura.
4. Il presidente del comitato APE o un suo delegato sceglie gli arbitri alla presenza di un rappresentante di ciascuna delle parti, entro cinque giorni dalla richiesta di cui al paragrafo 3, presentata da una delle due parti.

5. La data di costituzione del collegio arbitrale è quella in cui vengono scelti i tre arbitri.

ARTICOLO 51

Relazione interinale del collegio arbitrale

Di norma il collegio arbitrale notifica alle parti una relazione interinale contenente una sezione descrittiva, le risultanze e le conclusioni entro centoventi giorni dalla sua costituzione. Le parti possono presentare al collegio arbitrale osservazioni scritte su profili specifici della relazione interinale entro quindici giorni dalla data della sua notifica.

ARTICOLO 52

Lodo del collegio arbitrale

1. Il collegio arbitrale notifica il proprio lodo alle parti e al comitato APE entro centocinquanta giorni dalla sua costituzione. Il presidente del collegio arbitrale, qualora non ritenga possibile il rispetto di questa scadenza, ne dà notifica per iscritto alle parti e al comitato APE, indicando i motivi del ritardo e la data entro la quale il collegio prevede di concludere i lavori. Il lodo comunque dovrebbe essere notificato entro centottanta giorni dalla costituzione del collegio arbitrale.

2. Nei casi urgenti, compresi quelli relativi a merci deperibili e di carattere stagionale, il collegio arbitrale fa il possibile per notificare il proprio lodo entro settantacinque giorni dalla data della sua costituzione. Il lodo comunque dovrebbe essere pronunciato entro novanta giorni dalla costituzione del collegio. Entro dieci giorni dalla sua costituzione, il collegio arbitrale può decidere in via preliminare circa l'effettiva urgenza del caso.
3. Ciascuna parte può richiedere al collegio arbitrale di formulare una raccomandazione su come la parte convenuta possa rendersi adempiente.

SEZIONE II

ESECUZIONE

ARTICOLO 53

Esecuzione del lodo del collegio arbitrale

Le parti prendono le misure necessarie per conformarsi al lodo del collegio arbitrale e si adoperano per concordare il periodo di tempo per dare esecuzione al lodo.

ARTICOLO 54

Periodo di tempo ragionevole per l'esecuzione

1. Entro trenta giorni dalla notifica del lodo del collegio arbitrale alle parti, la parte convenuta notifica alla parte attrice e al comitato APE il periodo di tempo ad essa necessario per l'esecuzione ("periodo di tempo ragionevole").
2. In caso di disaccordo tra le parti sul periodo di tempo ragionevole necessario per l'esecuzione del lodo del collegio arbitrale, la parte attrice può chiedere per iscritto al collegio arbitrale, entro venti giorni dalla notifica eseguita dalla parte convenuta, di stabilire la durata del periodo di tempo ragionevole. La richiesta viene notificata contemporaneamente all'altra parte e al comitato APE. Il collegio arbitrale notifica il proprio lodo alle parti e al comitato APE entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Nel determinare la durata del periodo di tempo ragionevole, il collegio arbitrale tiene conto dei tempi normalmente necessari alla parte convenuta per adottare misure legislative o amministrative corrispondenti a quelle che secondo la parte convenuta sono necessarie per l'esecuzione del lodo. Il collegio arbitrale può anche prendere in considerazione i vincoli che possono condizionare l'adozione delle misure necessarie da parte della parte convenuta.
4. Qualora non sia possibile ricostituire, in tutto o in parte, il collegio arbitrale originario, si applicano le procedure di cui all'articolo 50. Il termine per la notifica del lodo è di quarantacinque giorni dalla data della richiesta di cui al paragrafo 2.

5. Il periodo di tempo ragionevole può essere prorogato previo accordo delle parti.

ARTICOLO 55

Riesame delle misure prese per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale

1. Prima che scada il periodo di tempo ragionevole, la parte convenuta notifica all'altra parte e al comitato APE tutte le misure da essa prese per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale.
2. Qualora le parti non concordino sulla compatibilità tra le misure notificate a norma del paragrafo 1 e le disposizioni del presente accordo, la parte attrice può chiedere per iscritto al collegio arbitrale di pronunciarsi in merito. La richiesta indica quale sia la specifica misura contestata e spiega le ragioni della sua incompatibilità con le disposizioni del presente accordo. Il collegio arbitrale notifica il proprio lodo entro novanta giorni dalla presentazione della richiesta. Nei casi urgenti, compresi quelli relativi a merci deperibili e di carattere stagionale, il collegio arbitrale notifica il proprio lodo entro quarantacinque giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Qualora non sia possibile ricostituire, in tutto o in parte, il collegio arbitrale originario, si applicano le procedure di cui all'articolo 50. Il termine per la notifica del lodo è di centocinque giorni dalla data di presentazione della richiesta di cui al paragrafo 2.

ARTICOLO 56

Misure correttive temporanee in caso di mancata esecuzione

1. Se prima della scadenza del periodo di tempo ragionevole la parte convenuta non notifica alcuna misura presa per eseguire il lodo del collegio arbitrale oppure se il collegio arbitrale decide che la misura notificata a norma dell'articolo 55, paragrafo 1, non è compatibile con gli obblighi della parte a norma delle disposizioni di cui all'articolo 53, la parte convenuta presenta, previa richiesta della parte attrice, un'offerta di indennizzo temporaneo.
2. Se non si perviene a un accordo sull'indennizzo entro trenta giorni dalla fine del periodo di tempo ragionevole o dalla pronuncia a norma dell'articolo 55 con la quale il collegio arbitrale ha stabilito la non compatibilità con le disposizioni di cui all'articolo 53 di una misura presa per dare esecuzione al lodo, la parte attrice è autorizzata ad adottare le misure opportune previa notifica all'altra parte. Nell'adottare tali misure la parte attrice cerca di scegliere le misure che meno incidono sul conseguimento degli obiettivi del presente accordo e tiene conto del loro effetto sull'economia della parte convenuta.

Le misure opportune adottate in virtù del presente paragrafo non pregiudicano in alcun caso la fornitura di assistenza allo sviluppo al Ghana.

3. La parte CE dà prova di moderazione nel richiedere l'indennizzo o nell'adottare le misure opportune a norma del paragrafo 1 o 2 e tiene conto della situazione della parte ghaneana quale paese in via di sviluppo.
4. L'indennizzo o le misure opportune sono temporanee e si applicano solo fino a quando la misura giudicata in contrasto con le disposizioni di cui all'articolo 53 non sia stata revocata o modificata per renderla conforme a quanto previsto dalle disposizioni stesse o fino a quando le parti non abbiano trovato un accordo per la risoluzione della controversia.

ARTICOLO 57

Riesame delle misure prese per dare esecuzione al lodo successivamente all'adozione delle misure opportune

1. La parte convenuta notifica all'altra parte e al comitato APE tutte le misure da essa prese per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale come pure la sua richiesta affinché la parte attrice ponga fine all'applicazione delle misure opportune.

2. Se entro trenta giorni dalla notifica le parti non giungono a un accordo sulla compatibilità della misura notificata con le disposizioni del presente accordo, la parte attrice chiede per iscritto al collegio arbitrale di pronunciarsi in merito. La richiesta viene notificata all'altra parte e al comitato APE. Il lodo del collegio arbitrale viene notificato alle parti e al comitato APE entro quarantacinque giorni dalla presentazione della richiesta. Il collegio arbitrale, qualora stabilisca la non conformità di una misura di esecuzione con le disposizioni del presente accordo, decide se la parte attrice possa continuare ad applicare le misure opportune. Se il collegio arbitrale decide che una misura di esecuzione è conforme alle disposizioni del presente accordo, le misure opportune sono revocate.

3. Qualora non sia possibile ricostituire, in tutto o in parte, il collegio arbitrale originario, si applicano le procedure di cui all'articolo 50. Il termine per la notifica del lodo è di sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta di cui al paragrafo 2.

SEZIONE III

Disposizioni comuni

ARTICOLO 58

Soluzione concordata

Nel quadro del presente titolo le parti possono in qualsiasi momento pervenire a una soluzione concordata che ponga fine a una controversia cui si applicano le disposizioni del presente titolo. Esse notificano tale soluzione al comitato APE. Il procedimento è chiuso all'atto dell'adozione della soluzione concordata.

ARTICOLO 59

Regolamento di procedura

1. Le procedure di risoluzione delle controversie di cui al capo 3 del presente titolo sono disciplinate dal regolamento di procedura che il comitato APE adotta entro tre mesi dalla sua costituzione.

2. Le riunioni del collegio arbitrale sono aperte al pubblico conformemente al regolamento di procedura, salvo che il collegio arbitrale non decida diversamente di sua iniziativa o su istanza delle parti.

ARTICOLO 60

Informazioni e consulenza tecnica

Su istanza di una parte o d'ufficio, il collegio arbitrale può acquisire informazioni da qualunque fonte, ivi comprese le parti coinvolte nella controversia, essa ritenga opportuno consultare ai fini del procedimento arbitrale. Se lo ritiene opportuno, il collegio arbitrale ha anche il diritto ad acquisire il parere di esperti. Le parti interessate sono autorizzate a presentare memorie a titolo di *amicus curiae* al collegio arbitrale conformemente al regolamento di procedura. Le informazioni così ottenute devono essere comunicate a entrambe le parti affinché possano formulare osservazioni.

ARTICOLO 61

Lingua delle comunicazioni

Le comunicazioni scritte e orali delle parti vengono formulate in una delle lingue ufficiali delle parti. Tuttavia le parti si adoperano, per quanto possibile, al fine di adottare come lingua di lavoro una lingua ufficiale comune ad entrambe e tengono conto della situazione del Ghana quale paese in via di sviluppo, in particolare per quanto riguarda le difficoltà connesse alla traduzione.

ARTICOLO 62

Norme di interpretazione

I collegi arbitrali interpretano le disposizioni del presente accordo secondo le norme di interpretazione consuetudinarie del diritto internazionale pubblico, comprese quelle codificate dalla convenzione di Vienna sul diritto dei trattati. I lodi del collegio arbitrale non possono ampliare né ridurre i diritti e gli obblighi che discendono dalle disposizioni del presente accordo.

ARTICOLO 63

Lodi del collegio arbitrale

1. Il collegio arbitrale si adopera per adottare le decisioni all'unanimità. Qualora risulti però impossibile adottare una decisione all'unanimità, si procede a maggioranza. Il parere degli arbitri dissenzienti non è comunque pubblicato.
2. Il lodo espone le constatazioni di fatto, l'applicabilità delle pertinenti disposizioni del presente accordo e le motivazioni in fatto e in diritto. Il comitato APE rende pubblici i lodi del collegio arbitrale, salvo sua diversa decisione.

CAPO 4

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 64

Elenco degli arbitri

1. Entro tre mesi dall'applicazione provvisoria del presente accordo il comitato APE compila un elenco di quindici persone disposte a esercitare la funzione di arbitro e in possesso dei requisiti per farlo. Ciascuna delle parti indica cinque arbitri. Le due parti indicano anche di comune accordo cinque persone che non siano cittadini né dell'una né dell'altra parte cui affidare l'incarico di presidente del collegio arbitrale. Il comitato APE assicura che l'elenco contenga sempre quindici nominativi.
2. Gli arbitri devono possedere conoscenze o esperienze specifiche in materia di diritto e commercio internazionale. Essi devono essere indipendenti, esercitare le funzioni a titolo personale, non accettare istruzioni da alcuna organizzazione o governo né essere collegati al governo di nessuna delle parti e devono rispettare il codice di condotta allegato al regolamento di procedura.

3. Il comitato APE può compilare un ulteriore elenco di quindici persone in possesso di competenze settoriali in materie specifiche disciplinate dall'APE interinale. Ai fini della procedura di selezione di cui all'articolo 50, paragrafo 2, il presidente del comitato APE può avvalersi di questo elenco settoriale previo accordo di entrambe le parti.

ARTICOLO 65

Rapporto con gli obblighi derivanti dall'OMC

1. I collegi arbitrali istituiti a norma del presente accordo non si pronunciano su controversie riguardanti i diritti e gli obblighi di ciascuna delle parti derivanti dall'accordo che istituisce l'OMC.
2. Il ricorso alle disposizioni sulla risoluzione delle controversie contenute nel presente accordo non pregiudica eventuali azioni in sede di OMC, comprese quelle per la risoluzione delle controversie. La parte che per una misura specifica abbia avviato un procedimento di risoluzione delle controversie a norma dell'articolo 49, paragrafo 1, o a norma dell'accordo che istituisce l'OMC, non può tuttavia avviare nell'altra sede un procedimento relativo alla stessa misura fintanto che il primo procedimento non si sia concluso. Ai fini del presente paragrafo, il procedimento di risoluzione delle controversie a norma dell'accordo che istituisce l'OMC si considera avviato quando una parte abbia chiesto la costituzione di un collegio (panel) ai sensi dell'articolo 6 dell'intesa OMC sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie.
3. Nessuna disposizione del presente accordo osta a che una parte proceda alla sospensione degli obblighi autorizzata dall'organo di conciliazione dell'OMC.

ARTICOLO 66

Termini

1. Tutti i termini fissati nel presente titolo, compresi quelli per la notifica dei lodi da parte dei collegi arbitrali, sono calcolati in giorni di calendario a decorrere dal giorno successivo all'atto o al fatto cui si riferiscono.
2. I termini citati nel presente titolo possono essere prorogati previo accordo fra le parti.

ARTICOLO 67

Modifica del titolo V

La domanda di modifica del presente titolo può essere presentata dal comitato APE oppure da una delle parti. Le domande di modifica vengono esaminate dal comitato APE. La modifica entra in vigore solo dopo essere stata approvata da entrambe le parti.

TITOLO VI

ECCEZIONI GENERALI

ARTICOLO 68

Clausola relativa alle eccezioni generali

Fatto salvo l'obbligo di non applicare tali provvedimenti in una forma che costituisca una discriminazione arbitraria o ingiustificata tra le parti quando sussistano simili condizioni, ovvero una restrizione dissimulata agli scambi di beni e servizi o allo stabilimento, nessuna disposizione del presente accordo osta a che le parti adottino o applichino provvedimenti:

- a) necessari per tutelare la morale pubblica e la pubblica sicurezza o mantenere l'ordine pubblico;
- b) necessari per tutelare la vita o la salute dell'uomo, degli animali o delle piante;
- c) necessari a garantire il rispetto di disposizioni legislative o regolamentari che non siano incompatibili con le disposizioni del presente accordo, ivi compresi quelli relativi:
 - i) alla prevenzione delle pratiche ingannevoli e fraudolente o che servono a far fronte agli effetti di un'inadempienza contrattuale;

- ii) alla tutela della vita privata delle persone fisiche in rapporto al trattamento e alla diffusione di dati personali, nonché alla protezione della riservatezza dei registri e documenti contabili delle persone fisiche;
 - iii) alla sicurezza;
 - iv) all'applicazione della normativa doganale; oppure
 - v) alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale;
- d) connessi all'importazione o all'esportazione di oro o argento;
- e) necessari alla tutela del patrimonio nazionale di valore artistico, storico o archeologico;
- f) connessi alla salvaguardia delle risorse naturali non rinnovabili, qualora detti provvedimenti siano accompagnati da restrizioni della produzione o del consumo nazionali di beni, della prestazione o della fruizione nazionale di servizi e da restrizioni applicate nei confronti degli investitori nazionali;
- g) connessi ai prodotti del lavoro carcerario; oppure
- h) incompatibili con l'articolo 19, purché il trattamento differenziato sia finalizzato a garantire l'imposizione o la riscossione equa o efficace di imposte dirette nei confronti di attività economiche, di investitori o di prestatori di servizi dell'altra parte.

ARTICOLO 69

Eccezioni in materia di sicurezza

1. Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata nel senso che:
 - a) imponga alle parti di fornire informazioni la cui divulgazione esse ritengano contraria ai loro interessi essenziali in materia di sicurezza;
 - (b) impedisca alle parti di intraprendere qualsiasi azione da esse ritenuta necessaria ai fini della tutela dei propri interessi essenziali in materia di sicurezza:
 - i) nell'ambito dei materiali fissili e da fusione o dei materiali da essi derivati;
 - ii) nell'ambito delle attività economiche destinate, direttamente o indirettamente, ad approvvigionare un'installazione militare;
 - iii) nell'ambito della produzione o del commercio di armi, munizioni e materiale bellico;
 - iv) nell'ambito di appalti pubblici indispensabili per scopi di sicurezza nazionale o di difesa nazionale; oppure

- v) in tempo di guerra o in altre circostanze di emergenza nelle relazioni internazionali;
oppure
 - c) impedisca alle parti di intraprendere qualsiasi azione per far fronte agli impegni da esse assunti ai fini del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.
2. Le parti si informano reciprocamente nella più ampia misura possibile delle misure adottate a norma del paragrafo 1, lettere b) e c), e della loro revoca.

ARTICOLO 70

Fiscalità

1. Nessuna disposizione del presente accordo né di qualsiasi intesa adottata a norma del presente accordo osta a che le parti, nell'applicare le pertinenti disposizioni della propria legislazione fiscale, distinguano tra contribuenti che non si trovano nella stessa situazione, in particolare sotto il profilo del luogo di residenza o del luogo di investimento dei capitali.
2. Nessuna disposizione del presente accordo o di qualsiasi intesa adottata a norma del presente accordo osta all'adozione o all'applicazione di misure volte a prevenire l'elusione o l'evasione fiscale in base alle disposizioni fiscali di accordi volti a evitare la doppia imposizione o di altre intese fiscali o alla legislazione tributaria nazionale.
3. Le disposizioni del presente accordo lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi delle parti a norma di una qualsivoglia convenzione fiscale. In caso di contrasto tra il presente accordo e una siffatta convenzione, quest'ultima prevale limitatamente alle disposizioni incompatibili.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI, GENERALI E FINALI

ARTICOLO 71

Modalità di proseguimento dei negoziati

1. Le parti proseguono i negoziati nel rispetto delle disposizioni del presente accordo.
2. Al termine dei negoziati i progetti di modifica che ne derivano sono trasmessi per approvazione alle autorità nazionali competenti.

ARTICOLO 72

Definizione delle parti e adempimento degli obblighi

1. Le parti contraenti del presente accordo sono la Repubblica del Ghana, denominata qui di seguito "parte ghaneana" o "Ghana", da un lato, e la Comunità europea o i suoi Stati membri ovvero la Comunità europea e i suoi Stati membri, nei rispettivi settori di competenza stabiliti dal trattato che istituisce la Comunità europea, denominati qui di seguito "parte CE" o la Comunità europea, dall'altro.

2. Ai fini del presente accordo per "parte" si intendono, a seconda dei casi, la parte ghaneana o la parte CE. Per "parti" si intendono la parte ghaneana e la parte CE.
3. Le parti adottano tutti i provvedimenti generali o specifici necessari per l'adempimento degli obblighi previsti dal presente accordo e si adoperano per la realizzazione degli obiettivi ivi fissati.

ARTICOLO 73

Comitato APE

1. Un comitato APE sarà costituito entro tre mesi dalla firma del presente accordo ai fini della sua attuazione.
2. Le parti decidono che la composizione, l'organizzazione ed il funzionamento del comitato APE devono rispettare il principio di uguaglianza. Il comitato stabilisce le proprie norme organizzative e di funzionamento.
3. Il comitato APE è responsabile per l'amministrazione di tutti i settori oggetto del presente accordo e per la realizzazione di tutte le attività in esso menzionate.

4. Per agevolare la comunicazione e garantire un'attuazione efficace del presente accordo, ogni parte designa un punto di contatto all'interno del comitato.
5. Le riunioni del comitato APE possono essere aperte a terzi. La commissione dell'ECOWAS può essere invitata alle riunioni del comitato APE secondo le sue procedure interne.

ARTICOLO 74

Regioni ultraperiferiche della Comunità europea

1. Tenuto conto della vicinanza geografica tra le regioni ultraperiferiche della Comunità europea e il Ghana e al fine di rafforzare i legami socioeconomici tra queste regioni e il Ghana, le parti si adoperano per facilitare la cooperazione in tutti i settori oggetto del presente accordo, agevolare gli scambi di beni e servizi, promuovere gli investimenti e favorire i collegamenti di trasporto e comunicazione tra le regioni ultraperiferiche e il Ghana.
2. Ogniqualvolta ciò sia possibile, gli obiettivi di cui al paragrafo 1 sono perseguiti anche incoraggiando la partecipazione congiunta del Ghana e delle regioni ultraperiferiche a programmi quadro e a programmi specifici della Comunità europea riguardanti settori oggetto del presente accordo.

3. La parte CE si adopera per garantire il coordinamento tra i diversi strumenti finanziari delle politiche di coesione e di sviluppo della Comunità europea al fine di promuovere la cooperazione tra il Ghana e le regioni ultraperiferiche della Comunità europea nei settori oggetto del presente accordo.

4. Nessuna disposizione del presente accordo osta a che la parte CE applichi le misure esistenti volte a far fronte alla situazione socioeconomica strutturale delle regioni ultraperiferiche a norma dell'articolo 299, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunità europea.

ARTICOLO 75

Entrata in vigore e durata

1. Il presente accordo viene firmato, ratificato o approvato secondo le specifiche norme costituzionali di ogni parte o, per quanto riguarda la parte CE, secondo le sue regole e procedure interne.

2. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui la parte ghaneana e la parte CE si saranno reciprocamente notificate l'avvenuto espletamento delle procedure all'uopo necessarie.

3. Le notifiche sono trasmesse al segretario generale del Consiglio dell'Unione europea, depositario del presente accordo.
4. In attesa dell'entrata in vigore dell'accordo, le parti convengono di applicarlo a titolo provvisorio, nel rispetto delle loro leggi o tramite ratifica dell'accordo stesso.
5. L'applicazione provvisoria è notificata al depositario. L'accordo è applicato a titolo provvisorio trascorsi dieci giorni dal ricevimento dell'ultima notifica di applicazione provvisoria inviata dalla Comunità europea o dalla parte ghaneana.
6. Fatto salvo il paragrafo 4, la parte CE e il Ghana possono applicare l'accordo interamente o parzialmente prima dell'applicazione provvisoria, qualora la loro legislazione interna lo consenta.
7. Ciascuna parte può notificare per iscritto all'altra parte la sua intenzione di denunciare il presente accordo. La denuncia ha effetto dopo sei mesi dalla notifica all'altra parte.
8. Il presente accordo verrà sostituito da un APE globale concluso a livello regionale con la parte CE alla data di entrata in vigore di quest'ultimo. In tal caso le parti si adoperano affinché l'APE a livello regionale mantenga la maggior parte dei vantaggi ottenuti dal Ghana in forza del presente accordo.

ARTICOLO 76

Applicazione territoriale

Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni ivi stabilite, e, dall'altro, al Ghana.

ARTICOLO 77

Adesione di nuovi Stati membri all'UE

1. Il comitato APE è informato di qualsiasi domanda di adesione di uno Stato terzo all'Unione europea (UE). Nel corso dei negoziati tra l'Unione e lo Stato candidato, la parte CE fornisce ogni informazione utile al Ghana che, a sua volta, indica alla parte CE le sue preoccupazioni affinché quest'ultima possa prenderle in piena considerazione. La parte CE notifica al Ghana ogni nuova adesione all'UE.
2. Ogni nuovo Stato membro dell'UE diviene parte contraente del presente accordo dalla data di adesione all'UE mediante una clausola inserita a tal fine nell'atto di adesione. Se l'atto di adesione all'UE non prevede una siffatta adesione automatica al presente accordo dello Stato membro dell'UE, quest'ultimo aderisce depositando un atto di adesione presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea, che ne trasmette una copia autenticata alla parte ghanese.

3. Le parti esaminano gli effetti prodotti sul presente accordo dall'adesione all'UE di nuovi Stati membri. Il comitato APE può decidere le misure transitorie o di adeguamento eventualmente necessarie.

ARTICOLO 78

Dialogo sui temi finanziari

Le parti convengono di promuovere il dialogo e la trasparenza e di condividere le migliori prassi nel settore della politica e dell'amministrazione tributarie.

ARTICOLO 79

Collaborazione in materia di lotta alle attività finanziarie illecite

La parte CE e il Ghana sono impegnati a prevenire e combattere le attività illecite, la frode, la corruzione, il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo e adottano le misure legislative e amministrative necessarie per conformarsi alle norme internazionali, comprese quelle stabilite dalla convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, dalla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale e dai suoi protocolli, dalla convenzione delle Nazioni Unite per la repressione del finanziamento del terrorismo e dalle raccomandazioni del Gruppo di azione finanziaria. La parte CE e il Ghana convengono di scambiarsi informazioni e di cooperare in questi settori.

ARTICOLO 80

Rapporto con altri accordi

1. Fatta eccezione per le disposizioni in materia di cooperazione allo sviluppo di cui alla parte 3, titolo II, dell'accordo di Cotonou, in caso di contrasto tra le disposizioni del presente accordo e quelle della parte 3, titolo II, dell'accordo di Cotonou, prevalgono le disposizioni del presente accordo.
2. Nessuna delle disposizioni del presente accordo osta a che la Comunità europea o il Ghana adottino le misure, comprese le misure commerciali e connesse al commercio, ritenute necessarie secondo quanto contemplato dall'articolo 11 ter, e dagli articoli 96 e 97 dell'accordo di Cotonou.
3. Le parti convengono che nessuna disposizione del presente accordo impone loro di agire in modo incompatibile con gli obblighi derivanti dall'OMC.

ARTICOLO 81

Testi facenti fede

Il presente accordo è redatto in due originali nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di contrasto si fa riferimento alla lingua di negoziazione dell'accordo, ovvero l'inglese.

ARTICOLO 82

Allegati

Gli allegati e il protocollo del presente accordo ne costituiscono parte integrante.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto la propria firma in calce al presente accordo.

Fatto a

APPENDICE I

PRODOTTI PRIORITARI PER L'ESPORTAZIONE DAL GHANA VERSO LA CE

Tali prodotti saranno identificati dal Ghana e notificati al comitato APE entro un termine massimo di tre mesi dalla firma del presente accordo. Il comitato APE adotterà l'elenco di prodotti.

AUTORITÀ COMPETENTI

A. Autorità competenti della Comunità europea

Il controllo è esercitato in forma condivisa tra i servizi nazionali degli Stati membri e la Commissione europea. Al riguardo si applicano le disposizioni seguenti:

- per quanto riguarda le esportazioni verso il Ghana, gli Stati membri della CE sono responsabili per il controllo delle condizioni e delle prescrizioni di produzione, comprese le ispezioni prescritte e il rilascio dei certificati sanitari (o relativi al benessere degli animali) attestanti il rispetto delle norme e delle prescrizioni concordate;
- per quanto riguarda le importazioni dal Ghana, gli Stati membri sono responsabili per il controllo della conformità delle importazioni alle condizioni d'importazione comunitarie;
- la Commissione europea è responsabile per il coordinamento generale, per le ispezioni e la supervisione dei sistemi d'ispezione, nonché per gli interventi legislativi volti a garantire un'applicazione uniforme delle norme e delle prescrizioni nell'ambito del mercato interno comunitario.

B. Autorità competenti del Ghana

Tali autorità saranno designate dal Ghana e notificate al comitato APE entro un termine massimo di tre mesi dalla firma del presente accordo. Il comitato APE adotterà un'appendice modificata.

DAZI DOGANALI SUI PRODOTTI ORIGINARI DEL GHANA

1. Fatto salvo quanto disposto nei paragrafi 2, 4, 5, 6 e 7, i dazi doganali della parte CE (di seguito "dazi doganali CE") sono interamente soppressi al momento dell'entrata in vigore del presente accordo su tutti i prodotti originari del Ghana compresi nei capitoli da 1 a 97 del sistema armonizzato, ad eccezione di quelli del capitolo 93. Per i prodotti che rientrano nel capitolo 93 la parte CE continua ad applicare i accordati alla nazione più favorita (dazi NPF) in vigore.
2. I dazi doganali CE sui prodotti compresi nella voce tariffaria 1006 originari del Ghana sono soppressi dal 1° gennaio 2010, ad eccezione dei dazi doganali CE sui prodotti della sottovoce 1006 10 10, che sono soppressi a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo.
3. Le parti decidono che le disposizioni del protocollo 3 dell'accordo di Cotonou (qui di seguito "protocollo sullo zucchero") restano applicabili fino al 30 settembre 2009. Dopo tale data, la parte CE e il Ghana convengono che il protocollo sullo zucchero non sarà più in vigore tra le parti. Ai fini dell'articolo 4, paragrafo 1, del protocollo sullo zucchero, il periodo di consegna 2008/2009 va dal 1° luglio 2008 al 30 settembre 2009. Il prezzo garantito per il periodo compreso fra il 1° luglio 2008 e il 30 settembre 2009 viene deciso in seguito ai negoziati di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo sullo zucchero.

4. I dazi doganali CE sui prodotti compresi nella voce tariffaria 1701 originari del Ghana sono soppressi dal 1° ottobre 2009. Per i prodotti da importare non sono concesse licenze d'importazione tranne qualora l'importatore si impegni ad acquistare tali prodotti ad un prezzo almeno equivalente ai prezzi garantiti fissati per lo zucchero importato nella parte CE a norma del protocollo sullo zucchero.

5. a) Durante il periodo compreso fra il 1° ottobre 2009 e il 30 settembre 2015 la parte CE può applicare il dazio NPF sui prodotti originari del Ghana compresi nella voce tariffaria 1701 [zucchero] importati in quantitativi superiori ai seguenti livelli espressi in equivalente zucchero bianco, che si ritiene perturbino il mercato dello zucchero della parte CE:

- i) 3,5 milioni di tonnellate per una campagna di commercializzazione di tali prodotti originari degli Stati membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) firmatari dell'accordo di Cotonou, e
- ii) 1,38 milioni di tonnellate per la campagna di commercializzazione 2009/2010 di tali prodotti originari degli Stati ACP non riconosciuti dall'ONU come paesi meno sviluppati. Il quantitativo di 1,3 milioni di tonnellate aumenterà a 1,45 milioni di tonnellate nella campagna di commercializzazione 2010/2011 e a 1,6 milioni di tonnellate nelle quattro campagne di commercializzazione successive.

- b) All'importazione dei prodotti compresi nella voce tariffaria 1701 originari di qualsiasi Stato firmatario dell'Africa occidentale riconosciuto dall'ONU come paese meno sviluppato non si applicano le disposizioni di cui al paragrafo 5, lettera a). Tali importazioni restano tuttavia soggette alle disposizioni di cui all'articolo 25¹.
 - c) Il dazio NPF cessa di applicarsi alla fine della campagna di commercializzazione nel corso della quale è stato introdotto.
 - d) Qualsiasi misura adottata a norma del presente paragrafo viene notificata immediatamente al comitato APE ed è oggetto di consultazioni periodiche in seno a tale organismo.
6. A partire dal 1° ottobre 2015, ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 25, si può ritenere che si abbiano perturbazioni dei mercati dei prodotti compresi nella voce tariffaria 1701 quando il prezzo di mercato nella Comunità europea dello zucchero bianco è inferiore per due mesi consecutivi all'80% del prezzo di mercato nella Comunità europea dello zucchero bianco constatato nella campagna di commercializzazione precedente.

¹ A tal fine e in deroga all'articolo 25, qualsiasi singolo Stato dell'Africa occidentale riconosciuto dalle Nazioni Unite come paese meno sviluppato può essere soggetto a misure di salvaguardia.

7. Per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 30 settembre 2015 i prodotti compresi nelle voci tariffarie 1704 90 99, 1806 10 30, 1806 10 90, 2106 90 59 e 2106 90 98 sono soggetti a un meccanismo di sorveglianza speciale per garantire la non elusione dei regimi di cui ai paragrafi 4 e 5. Se, nel corso di un periodo di dodici mesi consecutivi, il volume delle importazioni di tali prodotti originari del Ghana registra un incremento cumulativo superiore al 20% rispetto alla media delle importazioni annuali dei tre periodi di dodici mesi precedenti, la parte CE analizza la struttura degli scambi, la giustificazione economica e il tenore di zucchero di tali importazioni e, qualora ritenga che queste ultime siano utilizzate per eludere i regimi di cui ai paragrafi 4 e 5, può sospendere il trattamento preferenziale e introdurre il dazio NPF specifico applicato alle importazioni a norma della tariffa doganale comune della Comunità europea per i prodotti compresi nelle voci tariffarie 1704 90 99, 1806 10 30, 1806 10 90, 2106 90 59 e 2106 90 98 originari del Ghana. Le disposizioni del paragrafo 5, lettere b), c) e d), si applicano mutatis mutandis alle azioni attuate nel quadro del presente paragrafo.

8. Per quanto riguarda i prodotti compresi nella voce tariffaria 1701, nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2009 e il 30 settembre 2012 non sono concesse licenze d'importazione preferenziale tranne qualora l'importatore si impegni ad acquistare tali prodotti a un prezzo non inferiore al 90% del prezzo di riferimento fissato dalla parte CE per la pertinente campagna di commercializzazione.

9. Il paragrafo 1 non si applica ai prodotti compresi nella voce tariffaria 08030019 originari del Ghana e immessi in libera pratica nelle regioni ultraperiferiche della CE. I paragrafi 1, 3 e 4 non si applicano ai prodotti compresi nella voce tariffaria 1701 originari del Ghana e immessi in libera pratica nei dipartimenti francesi d'oltremare. Tale disposizione è applicabile per un periodo di dieci anni. Questo periodo sarà esteso per altri dieci anni, a meno che le parti non decidano diversamente.

DAZI DOGANALI SUI PRODOTTI ORIGINARI DELLA PARTE CE

Il Ghana stabilisce un calendario di liberalizzazione per i prodotti originari della CE importati nel suo territorio, comprendente quattro gruppi di prodotti:

- per il gruppo A, la liberalizzazione sarà completa entro il 1° gennaio 2013;
- per il gruppo B, che comprende principalmente materie prime e attrezzature destinate a industrie esistenti o nascenti, la liberalizzazione si svolge dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2017;
- per il gruppo C, comprendente beni con un valore elevato ai fini del gettito fiscale, la liberalizzazione si svolge dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022;
- i prodotti del gruppo D non vengono liberalizzati. Eventuali ulteriori liberalizzazioni verranno attuate conformemente agli obiettivi di sviluppo del Ghana dopo un periodo di almeno venticinque anni. I prodotti sensibili appartenenti a questa categoria riguardano i mezzi di sussistenza, la sicurezza alimentare, lo sviluppo rurale, in particolare l'agricoltura e il settore agroalimentare nonché i prodotti delle industrie nascenti, i beni che generano un gettito elevato per attenuare il potenziale impatto fiscale netto e i beni di lusso.

Il prelievo destinato al Fondo per lo sviluppo delle esportazioni e per gli investimenti (Export Development and Investment Fund - EDIF) si fonda sulla Legge 582 del 2000 relativa a detto Fondo (Export Development and Investment Fund Act). Esso si applica a tutte le importazioni a un tasso dello 0,5% prezzo CIF ed ha lo scopo di generare risorse destinate a stimolare il settore delle esportazioni e, più in generale, a sostenere gli scambi. Tale prelievo non è incluso nei dazi di base elencati nel calendario di liberalizzazione qui di seguito. La parte ghaneana può mantenere questo prelievo fino al 31 dicembre 2017 e quindi è tenuta a sopprimerlo entro il 1° gennaio 2018. La cooperazione in materia di adeguamento finanziario di cui all'articolo 8 del presente accordo si applica anche all'eliminazione di tale prelievo.

[Nota per la GU: inserire la tabella di cui al doc. 12130/08 ad01-05 che esiste in tutte le versioni linguistiche.]

ELENCO DEI DIRITTI E DEGLI ALTRI ONERI DELLA PARTE GHANEANA
DI CUI ALL'ARTICOLO 11, PARAGRAFO 2

Destination Inspection Fee (tassa di ispezione)

Si tratta di una tassa applicata dalle società di ispezione per i servizi prestati, che deriva dall'attuazione dell'accordo dell'OMC sulla valutazione in dogana e sui regimi di destinazione. È prevista dal Commissioner's Order n. 4 del 2000 e l'aliquota è fissata all'1% del valore CIF.

ELENCO DELLE REGIONI ULTRAPERIFERICHE DELLA PARTE CE
INTERESSATE DALL'ARTICOLO 74

- Dipartimenti francesi d'oltremare (Guadalupa, Martinica, Guyana francese, Riunione);
- le Azzorre;
- Madeira;
- le Isole Canarie.

PROTOCOLLO
SULL'ASSISTENZA AMMINISTRATIVA RECIPROCA
IN MATERIA DOGANALE

ARTICOLO 1

Definizioni

Ai fini del presente protocollo si intende per:

- a) "legislazione doganale": le disposizioni legislative o regolamentari applicabili sul territorio del Ghana o della parte CE che disciplinano l'importazione, l'esportazione e il transito delle merci e il loro assoggettamento a qualsiasi altro regime o altra procedura doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo;
- b) "autorità richiedente": l'autorità amministrativa competente all'uopo designata dal Ghana o dalla parte CE, che presenta una domanda di assistenza a norma del presente protocollo;
- c) "autorità interpellata": l'autorità amministrativa competente all'uopo designata dal Ghana o dalla parte CE, che riceve una domanda di assistenza ai sensi del presente protocollo;

- d) "dati personali": tutte le informazioni riguardanti una persona fisica identificata o identificabile;
- e) "operazione contraria alla legislazione doganale": tutte le violazioni o le tentate violazioni della legislazione doganale.

ARTICOLO 2

Ambito di applicazione

1. Nei limiti delle loro competenze, le parti si prestano assistenza reciproca nei modi e alle condizioni specificati nel presente protocollo per garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare prevenendo, individuando e contrastando le operazioni che violano tale legislazione.
2. L'assistenza nel settore doganale prevista dal presente protocollo si applica ad ogni autorità amministrativa delle parti competente per l'applicazione dello stesso. Essa non pregiudica le norme che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale, né copre le informazioni ottenute in virtù dei poteri esercitati su richiesta di un'autorità giudiziaria, salvo quando la comunicazione di tali informazioni sia autorizzata da detta autorità.
3. L'assistenza in materia di riscossione di dazi, tasse o ammende non rientra nel presente protocollo.

ARTICOLO 3

Assistenza su richiesta

1. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata fornisce tutte le informazioni pertinenti che consentono all'autorità richiedente di garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, comprese le informazioni riguardanti le attività accertate o programmate che costituiscono o possono costituire operazioni contrarie alla legislazione doganale.
2. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata le comunica:
 - a) se le merci esportate dal territorio di una delle parti sono state correttamente importate nel territorio dell'altra parte precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci;
 - b) se le merci importate nel territorio di una delle parti sono state correttamente esportate dal territorio dell'altra parte, precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci.
3. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata prende, in conformità delle proprie disposizioni legislative o regolamentari, le misure necessarie per garantire che siano tenute sotto controllo speciale:
 - a) le persone fisiche o giuridiche nei confronti delle quali sussistono fondati motivi di ritenere che siano o siano state coinvolte in operazioni contrarie alla legislazione doganale;

- b) i luoghi in cui sono stati o possono essere costituiti depositi di merci in modo tale da far ragionevolmente ritenere che dette merci siano destinate ad operazioni contrarie alla legislazione doganale;
- c) le merci che sono o possono essere trasportate in modo tale da far ragionevolmente ritenere che siano destinate ad operazioni contrarie alla legislazione doganale; e
- d) i mezzi di trasporto che sono o possono essere utilizzati in modo tale da far ragionevolmente ritenere che siano destinati ad operazioni contrarie alla legislazione doganale.

ARTICOLO 4

Assistenza spontanea

Le parti si prestano assistenza reciproca, di propria iniziativa e in conformità delle rispettive disposizioni legislative o regolamentari, qualora lo ritengano necessario per la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare fornendo le informazioni ottenute riguardanti:

- attività che risultino o appaiano contrarie alla legislazione doganale e che possano interessare l'altra parte;
- nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare operazioni contrarie alla legislazione doganale;

- merci note per essere oggetto di operazioni contrarie alla legislazione doganale;
- persone fisiche o giuridiche nei confronti delle quali sussistono fondati motivi di ritenere che siano o siano state coinvolte in operazioni contrarie alla legislazione doganale;
- mezzi di trasporto che si può ragionevolmente ritenere siano stati, siano o possano essere utilizzati per effettuare operazioni contrarie alla legislazione doganale.

ARTICOLO 5

Consegna e notifica

Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata, in conformità delle disposizioni legislative o regolamentari applicabili a quest'ultima, prende tutte le misure necessarie per:

- consegnare i documenti, o
- notificare le decisioni,

provenienti dall'autorità richiedente e che rientrano nell'ambito di applicazione del presente protocollo, a un destinatario residente o stabilito sul suo territorio.

Le domande di consegna di documenti o di notifica di decisioni vanno presentate per iscritto nella lingua ufficiale dell'autorità interpellata o in una lingua accettabile per quest'ultima.

ARTICOLO 6

Forma e contenuto delle domande di assistenza

1. Le domande inoltrate conformemente al presente protocollo sono presentate per iscritto. Ad esse sono allegati i documenti necessari al loro espletamento. Qualora l'urgenza della situazione lo richieda, possono essere accettate domande orali le quali, tuttavia, devono essere immediatamente confermate per iscritto.
2. Le domande presentate in conformità del paragrafo 1 contengono le seguenti informazioni:
 - a) l'autorità richiedente;
 - b) la misura richiesta;
 - c) l'oggetto e il motivo della domanda;
 - d) le disposizioni legislative o regolamentari e gli altri elementi giuridici in questione,
 - e) indicazioni il più possibile esatte ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto d'indagine e
 - f) una sintesi dei fatti pertinenti e delle indagini già svolte.

3. Le domande sono presentate in una lingua ufficiale dell'autorità interpellata o in una lingua accettabile per quest'ultima. Tale requisito non si applica ai documenti acclusi alla domanda di cui al paragrafo 1.

4. Se una domanda non risponde ai requisiti formali di cui sopra, se ne può richiedere la correzione o il completamento; nel frattempo possono essere disposte misure cautelative.

ARTICOLO 7

Espletamento delle domande

1. Per espletare le domande di assistenza l'autorità interpellata procede, nell'ambito delle sue competenze e delle risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o su domanda di altre autorità della stessa parte, fornendo le informazioni già in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendone l'esecuzione. La presente disposizione si applica anche alle altre autorità alle quali la domanda sia stata indirizzata dall'autorità interpellata qualora quest'ultima non possa agire direttamente.

2. Le domande di assistenza sono evase conformemente alle disposizioni legislative o regolamentari della parte interpellata.

3. I funzionari debitamente autorizzati di una parte possono, d'intesa con l'altra parte e alle condizioni da questa stabilite, essere presenti e ottenere negli uffici dell'autorità interpellata o di qualsiasi altra autorità interessata conformemente al paragrafo 1 le informazioni sulle attività che costituiscono o che possono costituire operazioni contrarie alla legislazione doganale, che occorranza all'autorità richiedente ai fini del presente protocollo.
4. I funzionari debitamente autorizzati di una parte interessata possono, d'intesa con l'altra parte e alle condizioni da questa stabilite, essere presenti alle indagini condotte nel territorio di quest'ultima.

ARTICOLO 8

Forma in cui vanno comunicate le informazioni

1. L'autorità interpellata comunica all'autorità richiedente per iscritto i risultati delle indagini unitamente a documenti, copie autenticate o altro materiale pertinente.
2. Tali informazioni possono essere in forma informatizzata.
3. Gli originali dei documenti sono trasmessi soltanto su richiesta qualora le copie autenticate risultassero insufficienti. Gli originali sono restituiti quanto prima.

ARTICOLO 9

Eccezioni all'obbligo di fornire assistenza

1. L'assistenza può essere rifiutata o essere subordinata al rispetto di alcuni requisiti o condizioni qualora una parte ritenga che l'assistenza in forza del presente protocollo:
 - a) possa pregiudicare la sovranità del Ghana o di uno Stato membro della Comunità europea cui è stato chiesto di prestare assistenza a norma del presente protocollo; oppure
 - b) possa pregiudicare l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali, segnatamente nei casi di cui all'articolo 10, paragrafo 2; oppure
 - c) violi un segreto industriale, commerciale o professionale.
2. L'autorità interpellata può differire l'assistenza qualora questa interferisca con un'indagine, con un'azione giudiziaria o con un procedimento in corso. In tal caso, l'autorità interpellata consulta l'autorità richiedente per stabilire se l'assistenza possa essere fornita secondo le modalità o le condizioni che l'autorità interpellata può richiedere.
3. Se l'autorità richiedente domanda un'assistenza che essa stessa non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesta, lo fa presente nella sua domanda. Spetta quindi all'autorità interpellata decidere quale seguito dare a tale domanda.

4. Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, la decisione dell'autorità interpellata e le relative motivazioni devono essere comunicate senza indugio all'autorità richiedente.

ARTICOLO 10

Scambio di informazioni e riservatezza

1. Tutte le informazioni comunicate in qualsiasi forma a norma del presente protocollo sono di natura riservata o ristretta, a seconda delle norme applicabili in ciascuna delle parti. Dette informazioni sono coperte dal segreto d'ufficio e beneficiano della tutela accordata a informazioni simili dalle pertinenti leggi della parte che le ha ricevute e dalle corrispondenti disposizioni cui debbono conformarsi le autorità comunitarie.

2. I dati personali possono essere scambiati solo se la parte cui potrebbero essere destinati si impegna a tutelarli in misura perlomeno equivalente a quella applicabile a quel caso specifico nel territorio della parte che potrebbe fornirli. A tal fine, le parti si comunicano le informazioni relative alle norme in esse applicabili, comprese eventualmente le disposizioni legislative in vigore negli Stati membri della Comunità europea.

3. L'impiego di informazioni ottenute a norma del presente protocollo nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi aperti in seguito all'accertamento di operazioni contrarie alla legislazione doganale è considerato conforme ai fini del presente protocollo. Pertanto, nei documenti probatori, nelle relazioni e testimonianze, nonché nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi ad un tribunale, le parti possono utilizzare come prova le informazioni ottenute e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente protocollo. L'autorità competente che ha fornito dette informazioni o dato accesso a detti documenti viene informata di tale uso.

4. Le informazioni ottenute sono utilizzate soltanto ai fini del presente protocollo. Una parte che voglia utilizzare tali informazioni per altri fini deve ottenere preventivamente l'accordo scritto dell'autorità che le ha fornite. Tale uso è quindi soggetto a tutte le restrizioni imposte da detta autorità.

ARTICOLO 11

Esperti e testimoni

Un funzionario dell'autorità interpellata può essere autorizzato a comparire, nei limiti stabiliti nell'autorizzazione concessa, in qualità di esperto o testimone in procedimenti giudiziari o amministrativi riguardanti le materie di cui al presente protocollo e presentare oggetti, documenti ovvero loro copie autenticate che possano occorrere nel procedimento. Nella richiesta di comparizione deve essere precisato davanti a quale autorità giudiziaria o amministrativa tale funzionario deve comparire, nonché su quale materia e a quale titolo sarà ascoltato.

ARTICOLO 12

Spese di assistenza

Le parti rinunciano reciprocamente a chiedere il rimborso delle spese sostenute in virtù del presente protocollo, escluse, a seconda dei casi, le spese per esperti e testimoni nonché per gli interpreti e traduttori che non siano dipendenti pubblici.

ARTICOLO 13

Attuazione

1. L'attuazione del presente protocollo è affidata, da una parte, alle autorità doganali della parte ghaneana e, dall'altra, ai servizi competenti della Commissione delle Comunità europee ed eventualmente alle autorità doganali degli Stati membri. Dette autorità decidono in merito a tutte le misure e disposizioni pratiche necessarie per la sua applicazione, tenendo conto delle norme vigenti, segnatamente in materia di protezione dei dati. Esse possono raccomandare agli organismi competenti le modifiche del presente protocollo che ritengono necessarie.
2. Le parti si consultano e si tengono reciprocamente informate in merito alle modalità specifiche di applicazione adottate conformemente alle disposizioni del presente protocollo.

ARTICOLO 14

Altri accordi

1. Tenuto conto delle rispettive competenze della Comunità europea e degli Stati membri, le disposizioni del presente protocollo:
 - non pregiudicano gli obblighi delle parti derivanti da altri accordi o convenzioni internazionali;
 - sono ritenute complementari agli accordi sull'assistenza reciproca che sono stati o che potrebbero essere conclusi tra singoli Stati membri della Comunità europea e il Ghana;
 - non pregiudicano le disposizioni comunitarie che disciplinano la comunicazione tra i servizi competenti della Commissione delle Comunità europee e le autorità doganali degli Stati membri della Comunità europea di qualsiasi informazione ottenuta nell'ambito del presente protocollo, che possa interessare la Comunità europea.

2. In deroga a quanto disposto dal paragrafo 1, le disposizioni del presente protocollo prevalgono su quelle degli accordi bilaterali in materia di assistenza reciproca che sono stati o potrebbero venire conclusi tra singoli Stati membri della Comunità europea e il Ghana, se e in quanto le disposizioni di detti accordi risultassero incompatibili con quelle del presente protocollo.

3. Per quanto riguarda le questioni relative all'applicabilità del presente protocollo, le parti si consultano per trovare una soluzione in seno al comitato APE istituito a norma dell'articolo 73 dell'APE interinale tra il Ghana e la Comunità europea e i suoi Stati membri.